

TORNATA DEL 9 MARZO 1858

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA.

SOMMARIO. *Relazione sul progetto di legge per segnalamento di punti pericolosi nelle coste dello Stato — Relazione di petizioni — Petizione di un oste di Godiasco — Si oppone il ministro per l'interno — Parlano i deputati Gallini, Loi relatore, Depretis, Notta, Cavallini G. e Chenal — Si passa sovr'essa all'ordine del giorno — Petizione di due borgate di Front circa l'insegnamento elementare — Parlano il ministro per la pubblica istruzione ed i deputati Cotta-Ramusino relatore e Demaria — È inviata agli archivi — Petizioni del municipio di Genova per diminuzione del canone gabellario, e per facoltà d'imporre una tassa sulle farine — Opposizioni dei ministri per l'interno e per le finanze — Osservazioni e spiegazioni del relatore Bottero e parole in difesa del deputato Pareto — Opposizioni del deputato Valerio — Continua.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata ed espone il seguente sunto di petizioni:

6422. 19 padri di famiglia e possidenti della borgata di Sant'Antonino, frazione del comune di Saluggia nella provincia di Vercelli, rassegnano alcune considerazioni per ottenere che quella borgata venga eretta in comune a parte.

6423. Vanzina Luigi, d'Intra, con petizione non autenticata che rivolge dal manicomio di Collegno, allegando di trovarsi colà rinchiuso dal 1854, benchè sano di mente, ricorre alla Camera perchè, accertata la verità dei fatti esposti, voglia dare quei provvedimenti che crederà più opportuni onde gli venga resa giustizia.

(Il processo verbale della seduta di ieri è approvato.)

RELAZIONE SOPRA IL PROGETTO DI LEGGE PER SEGNALAMENTO DI PUNTI PERICOLOSI SULLE COSTE.

PRESIDENTE. Il deputato D'Alberti ha la parola per presentare una relazione.

D'ALBERTI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge presentato dal ministro dei lavori pubblici per segnalamento dei punti pericolosi sulle coste dello Stato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 866.)

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione di petizioni.

Il deputato Mamiani ha la parola per riferire.

MAMIANI, relatore. Il signor Carlo Buides prega la

Camera, nel trattare il subbietto della istituzione dei giurati, di toglier loro qualunque incarico sopra i reati di stampa, salvo di sentenziare sul fatto della pubblicazione e di riconoscere chi veramente ne sia stato l'autore. Se la Camera non domanda di udire la lettura della petizione e se ne rimette alle parole del relatore, io l'accerto che non v'è nulla di nuovo nelle considerazioni del signor Buides. Egli nega che mai i giurati possono tornare capaci a giudicare i reati di stampa, i quali non consistono guari in un fatto, ma sì in nozioni e cognizioni scientifiche. A ciò hanno già risposto o per diretto o per indiretto i trattatisti della materia.

Tre sopra cinque dei membri presenti della Commissione vostra opinarono che appunto nei reati di stampa sia necessario più che mai l'intervento dei giurati, perchè quel genere di colpabilità si connette troppo spesso con le opinioni politiche e quindi alla libertà di stampa, vero palladio di tutte le altre, fa gran bisogno di ottenere una guarentigia contro l'uso che può fare il Governo dell'autorità giudiziaria a fine d'impedire la manifestazione di pensieri e querele avverse al sistema suo. Laonde i tre membri suddetti deliberavano per l'ordine del giorno. Gli altri due invece stimavano non fosse inutile di mandare la petizione alla Commissione che esamina al presente la proposta di legge sulle politiche cospirazioni.

(Le conclusioni sono approvate.)

(Giani Giuseppe, oste in Godiasco.)

LOI, relatore. Colla petizione 6394 certo Giani Giuseppe, consigliere comunale di Godiasco, domanda che gli sia permesso di riaprire l'osteria che da 25 anni aveva esercito onestamente nel paese, e che gli venne fatta chiudere per ordine del sindaco confermato con deliberazione del Consiglio delegato.

Onde ottenere questo intento, egli espone che senza

giusti motivi il Consiglio delegato aveva proceduto a questa inibizione.

Accenna in primo luogo che il sindaco è stato mosso a ciò da cagioni di dispetto, perchè il petente nella sua qualità di consigliere comunale non lo favoriva nelle proposizioni. Accenna in secondo luogo che non stanno nè le ragioni tratte dalle poche buone sue qualità morali, poichè, se queste sussistessero, non sarebbe egli stato eletto e rieletto a consigliere comunale; nè quella di avere tralasciato di fare la dichiarazione voluta dalla legge del 1853, relativa alle gabelle accensate, perchè, come osserva l'esponente, la sanzione penale stabilita dal legislatore in quella legge non è della ebriatura dell'osteria, ma solamente di pagare una multa.

Siccome poi, dopo tanti ricorsi, il Consiglio delegato ebbe nuovamente a provvedere su questa bisogna, e con nuova deliberazione presa un anno circa dopo, cioè nel 1857, confermava quella già presa precedentemente, lo esponente fa degli appunti anche a questa nuova deliberazione.

Si lagna in primo luogo di essere intervenuto a questa seduta il sindaco, contro il divieto del signor ministro dell'interno; così asserisce l'esponente, supponendo che il ministro dell'interno avesse ordinato la convocazione di questa seduta senza l'assistenza del sindaco; in secondo luogo espone che degli altri due consiglieri, i quali col sindaco componevano quel Consiglio delegato, uno era cugino dello stesso sindaco, l'altro era zio d'un certo Albera, oste (così sta scritto nella petizione); in terzo luogo riferisce che la ragione aggiunta in questa seconda deliberazione del Consiglio delegato, cioè di esistere nel comune di Godiasco numero di osterie sufficiente al bisogno del paese, venne poscia smentita dallo stesso Consiglio delegato, il quale pochi giorni dopo concedeva ad un certo Redis di aprire nuova osteria, e ad un certo Bengi di aprire nuovo caffè.

A queste ragioni, che l'esponente chiama ragioni di giustizia, ne aggiunge varie altre di convenienza e di riguardo, tratte dalle esigenze della famiglia numerosa di ben nove figli, dei servizi da lui prestati a pro della umanità, in occasione di disastri e di incendi, e segnatamente nelle replicate invasioni del colera, per cui ebbe a riportare la medaglia d'argento dalla munificenza del Sovrano.

Produce in appoggio della sua domanda quattro documenti che io riferirò in ordine di data. Il primo segnato l'8 marzo 1856 da sette consiglieri comunali, i quali disapprovavano altamente la provvidenza del Consiglio delegato, accertano dell'onorato esercizio di detta osteria tenuto per oltre 20 anni dal petente, si protestano pronti a votare in favore di lui, qualora il Consiglio delegato sottoponga all'approvazione del Consiglio comunale la stessa deliberazione, a termini, come essi dicono, dell'articolo 96 della legge 7 ottobre 1848.

Il secondo documento in data del 28 ottobre 1850, contiene una dichiarazione di 62 individui che si asseriscono elettori, parecchi anche consiglieri comunali, qualcuno sindaco di paese vicino; richiamano egual-

mente contro la provvidenza del Consiglio delegato, e fanno fede dei servizi umanitari resi dal petente, e dei bisogni di famiglia da lui esposti.

Il terzo documento è una domanda inoltrata nel 1857 da certi coniugi Giuseppe Bellaudi e Salvaresca Vittoria, i quali chiedevano dal Consiglio delegato, come proprietari del locale in cui veniva esercitata l'osteria del Giani, la riapertura di essa a loro nome ed in loro capo. Questa petizione va susseguita da un decreto del Consiglio delegato (forse quello stesso cui si riferiva il Giani), col quale viene rigettata la domanda di essi coniugi, primo perchè non trovavasi corredata dei documenti voluti dalla legge, secondo perchè era già sufficiente il numero degli osti ai bisogni del paese.

Finalmente si unisce un certificato dell'esattore, in data 24 maggio 1857, col quale si accerta che il petente ha soddisfatto alla tassa dei pesi e misure per l'esercizio 1856.

A questo stato di cose la Commissione non ha creduto doversi molto soffermare in parecchie delle ragioni espresse dal Giani e nemmeno sui richiami contro il decreto del Consiglio delegato, inoltrati da consiglieri comunali e da altri che si dicono elettori; perchè ha riconosciuto trattarsi di materia appartenente alla polizia urbana e per conseguenza di esclusiva cognizione del sindaco, e che l'articolo 96 della legge 1848 sottoponeva all'approvazione del Consiglio comunale le deliberazioni prese in caso di urgenza dal Consiglio delegato su di oggetti di cognizione del Consiglio comunale, non però quelle prese dal Consiglio delegato nella cerchia delle sue attribuzioni, e meno quelle che prendesse in materia di polizia, interrogato dal sindaco.

Tuttavolta fermava l'attenzione della Commissione il fatto esposto dal petente, che, cioè, dopo avere il Consiglio delegato nella sua seconda deliberazione negato la riapertura dell'osteria per la ragione che il numero degli osti era già in Godiasco più che sufficiente al bisogno, ebbe poi, pochi giorni dopo, a concedere ad altro individuo di aprire nuova osteria. Questo fatto veramente feriva la Commissione; e perciò essa mi raccomanda di proporvi l'invio di questa supplica al signor ministro dell'interno, perchè, ove esista il fatto allegato dal petente, possa prenderla in considerazione.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Io non posso accettare le conclusioni della Commissione e spero che farò capace la Camera della gravità dei motivi che mi inducono in questa sentenza.

Si tratta di un oste al quale fu ritirata la facoltà di tenere aperta la sua osteria dal sindaco e dal Consiglio delegato. Senza contestare in verun modo che, a termini della legge comunale, il sindaco ed il Consiglio delegato avevano il diritto di ritirare questa facoltà, l'oste credette di dover ricorrere alla Camera. La Commissione che esaminò questa petizione, presa cognizione delle carte in appoggio trasmesse dal petente, ha riconosciuto che sindaco e Consiglio agirono nella sfera delle loro attribuzioni; solo ebbe luogo di presumere, dietro le

asserzioni del petente, che siasi, dopo ritirata la facoltà al ricorrente, concesso di aprire un'altra osteria; epper-
ciò le parve vi fosse motivo per indurre il Ministero ad istituire una specie d'inchiesta per vedere se non vi fu abuso.

Questa determinazione a me pare gravissima. Forse con ciò la Commissione pensa dare un appagamento al petente e nulla più. Ma si rifletta che l'invio è considerato dal petente come una specie di preavviso dato in suo favore dalla Commissione e quindi dalla Camera. Che se in provincia si diffonde la voce che, ogni qual volta ad un oste è ritirata la facoltà di tener aperto il suo esercizio, esso possa ricorrere alla Camera, che questa, anche non riconoscendo che vi sia stato abuso di potere da parte delle autorità (e se vi fosse stato abuso, sarei io il primo a dire: è dovere della Camera di eccitare il Ministero ad intervenire), ordinasse l'invio della petizione al Ministero, allora non vi sarà oste, il quale non si trovi nella condizione del petente, il quale non protesti che il sindaco ed il Consiglio delegato non abbiano fatto un uso illuminato, retto, delle loro facoltà; accadrà in tal caso che tutti gli osti ai quali i sindaci o Consigli delegati crederanno di dover negare o ritirare la facoltà di tener aperto l'esercizio, si rivolgeranno alla Camera, e da ciò ne nascerà un grandissimo inconveniente.

La Camera sa con quanta peritanza le autorità municipali esercitino le funzioni di polizia che la Camera loro ha delegate; noi dobbiamo eccitare, animare i funzionari municipali ad adempiere a questa parte gelosissima ed importantissima delle loro funzioni; noi dobbiamo cercare di convalidare ed accrescere l'autorità morale dei sindaci come ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia; quindi un voto che avrebbe per effetto di mettere in suspizione il modo con cui il sindaco ed il Consiglio delegato hanno esercitato questa loro autorità, mi parrebbe un voto che avrebbe funeste conseguenze.

Per questi motivi, e siccome, lo ripeto, la Commissione non ha trovato abuso di potere nei fatti esposti, nè una mala applicazione della facoltà che la legge dà ai sindaci ed ai Consigli delegati, io propongo che la Camera passi all'ordine del giorno sulla petizione dell'oste di Godiasco.

GALLINI. A me rincresce d'intrattenere la Camera anche per pochi momenti, trattandosi di materia, la quale da molti potrà essere riconosciuta inutile ed anche noiosa; io non posso però tacere, trattandosi di un povero galantuomo, il quale nei momenti più difficili, quando inferiva il colera ed in altre circostanze, ha sempre pagato della sua persona per soccorrere i propri compaesani.

Il presidente del Consiglio dei ministri ha detto che il Consiglio delegato ed il sindaco non hanno commesso un atto illegale; ma se l'atto del Consiglio delegato di Godiasco non è illegale, è certo molto crudele, privando un uomo, il quale da 15 o 20 anni esercita il mestiere di albergatore, dell'unico mezzo che egli abbia di sussistenza.

Prego la Camera pertanto a voler prendere in considerazione la domanda di questo petente per i motivi che ho esposti.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. L'onorevole preopinante esso pure non nega che il sindaco ed il Consiglio delegato avessero la facoltà di togliere questa permissione, solo crede che l'hanno rifiutata senza sufficienti motivi. Ma, lo ripeto, ove la Camera giudicasse accogliere la domanda di coloro che si lamentano delle autorità municipali, non per atti illegali, ma per uso meno illuminato della propria autorità, noi ecciteremmo un'infinità di richiami ed esautoreremmo le autorità municipali.

È lamento generale che non vi sia polizia urbana, che non vi sia sicurezza per le proprietà rurali. La causa principale di questo inconveniente e di questi lamenti sta appunto in ciò che le autorità municipali ripugnano dall'esercizio delle funzioni di polizia che la legge loro affida. Ora se, allorché le esercitano, noi vogliamo intervenire per apprezzare la rettitudine morale dello esercizio di queste funzioni, noi togliamo, lo ripeto, ogni autorità ai sindaci ed ai Consigli municipali, i quali stanno sotto la tema di vedersi denunziati non solo per atti illegali, perchè in allora la denuncia deve essere accolta, ma per il solo esercizio che non si crede ragionevole dei loro diritti.

In questo modo invece di infondere coraggio ai sindaci ed ai Consigli municipali perchè progrediscano nella loro amministrazione, arrecheremmo loro disgusto. Ed io ho fiducia che sia nell'intenzione della Camera e nell'interesse del paese di agire in un senso assolutamente contrario, cioè di eccitare i sindaci e i Consigli delegati, in una parola tutte le autorità municipali, ad esercitare con vigore, coraggio e zelo le funzioni relative alla pubblica sicurezza che la legge ad essi affida.

LOI, relatore. Senza portare in questa questione il mio parere individuale, farò conoscere al signor ministro dell'interno che veramente la Commissione si fece carico dei savi riflessi testè da lui accennati, ma tuttavia ha stimato meritevole d'essere appurata la circostanza d'essersi dichiarato sufficiente ai bisogni il numero degli osti, e pochi giorni dopo essersi concesso di riaprire nuova osteria. Veramente se questo fatto è vero merita, non v'ha dubbio, un tal qual riguardo nel senso della Commissione. Del resto non è già stata idea d'invviare la petizione al signor ministro dell'interno perchè provvedesse a seconda della domanda, ma solo il pensiero della Commissione fu quello di mettere in avvertenza il signor ministro del fatto di questa specie di incoerenza del Consiglio delegato, cognizione che può sempre essere utile al signor ministro.

Io credo che dopo questa spiegazione non potrà prendersi l'invio di siffatta petizione nè in senso di censura, nè in quello di favorire l'abuso dei ricorsi contro la legittima autorità e contro i sindaci, massime in materia di polizia.

PRESIDENTE. Il deputato Gallini ha facoltà di parlare.

GALLINI. Prego la Camera a voler riflettere a questa sola circostanza. Se non erro, il sindaco, il quale ha rifiutato per una semplice omissione di formalità a quest'individuo di riaprire la sua osteria, fa l'oste; la Camera comprenderà facilmente il motivo per cui egli crede che in quel paese vi abbia da essere un'osteria di meno. Che se è poi vero il fatto che, dopo la proibizione al medesimo fatta, concesse ad un altro individuo l'apertura di una nuova osteria, ciò proverebbe che in tal caso ha commessa una vera ingiustizia rifiutando ad uno ciò che egli poi concedeva ad un altro.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Faccio osservare che non è soltanto il sindaco che abbia negata la facoltà di riaprire quest'osteria, ma anche il Consiglio delegato, come risulta dalle carte state trasmesse che ho qui sott'occhio, e ciò ad unanimità.

Il Consiglio delegato, considerando che l'attuale numero degli esercenti sarebbe per ora più che sufficiente ai bisogni di quella popolazione, dichiarò ad unanimità di voti di non potersi far luogo a questa domanda. Non conoscendo io la pratica in tutto il suo corso, non posso asserire che il sindaco e il Consiglio delegato avessero fondati motivi per negare questa facoltà, ma dico che ne avevano il diritto, che la legge commette appunto a questi consiglieri municipali il concedere o negare queste facoltà; che quindi, non potendosi accagionare queste autorità di aver fatto un atto illegale, ma soltanto un atto di buona o cattiva amministrazione, noi non dobbiamo prendere una determinazione la quale, se è in questo recinto rettammente interpretata, fuori della Camera e massimamente nel paese donde è venuta la petizione sarà considerata come una specie di voto di censura riguardo al sindaco ed al Consiglio delegato, e potrà togliere ai medesimi ogni autorità.

Inoltre pei motivi di un ordine molto più generale già espressi, innanzi ai quali mi pare che l'interesse della causa attuale non possa aver gran peso, rinnovo la mia preghiera, onde la Camera accetti l'ordine del giorno da me proposto.

DEPRETIS. Prego la Camera di permettermi di manifestare un dubbio.

Sono pienamente d'accordo coll'onorevole presidente del Consiglio che nell'interesse generale convenga anzi accrescere che diminuire l'autorità dei municipi: sono parimente d'accordo che, quando questi corpi morali stanno nei limiti delle loro legali attribuzioni, conviene che la Camera rispetti le loro deliberazioni e non se ne ingerisca senza una grande necessità: fin qui son perfettamente d'accordo col presidente del Consiglio dei ministri, senza dividere i timori che esso ha manifestati circa gl'inconvenienti che potrebbero derivare quando la Camera pronunciasse il suo voto sopra un reclamo che le venga indirizzato da qualche cittadino che si lamenti di aver sofferto ingiustizia da parte di un sindaco o di un Consiglio delegato, io non credo che gli atti arbitrari da parte dei municipi possano essere

tanto frequenti da ingombrare gli uffici della Camera e dei Ministeri di petizioni e di reclami. Finquì però non avrei osservazione da fare; ma mi nasce il dubbio se veramente il sindaco ed il Consiglio delegato abbiano l'autorità d'impedire di proprio arbitrio e senza un giusto motivo l'esercizio d'una professione, e nel caso concreto l'esercizio della professione di oste, o se possano senza giusto motivo impedire la continuazione di un esercizio da più anni stabilito. I principii economici che sono prevalsi nel nostro paese, i quali valgono la libertà del commercio, dell'industria, non meno che i canoni del nostro Codice politico che proclama l'eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge, inducono a stabilire per regola generale che l'autorità non può impedire che un cittadino scelga ed eserciti un'industria anzichè un'altra per ricavare un frutto del suo lavoro. Una sanzione della regola generale io la trovo anche nella legge comunale che all'articolo 160, dove parla della polizia urbana, dice che « le regole e cautele per lo smercio delle cose destinate al vitto, e quelle da adempirsi per lo stabilimento e per l'esercizio dell'arte di panattiere, fornaio, ecc., potranno essere determinate da regolamenti di polizia urbana, senza però mai limitare il numero degli esercenti, o stabilire condizioni che tendano a limitarne od a vincolarne l'esercizio.

So che altre disposizioni di legge hanno stabilito norme particolari riguardo agli osti e locandieri, ma quelle sono prescrizioni eccezionali da intendersi quindi ristrettivamente. Ora, io dico, la regola generale non sussisterà essa almeno fino al segno che senza motivi ragionevoli non si possa consentire nè ad un sindaco, nè ad un Consiglio delegato di far chiudere un'osteria, il che equivale a sospendere un negozio dal quale può dipendere la sussistenza d'una famiglia? A me pare che la Camera non possa ammettere questa teoria; sarebbe lo stesso che rafforzare non l'autorità ma l'arbitrio dei municipi e dei sindaci.

Egli è in questo senso che mi pare che non sarebbe accompagnata da gravi inconvenienti la deliberazione della Camera che inviasse quella petizione al ministro, affinchè verificasse colle opportune indagini se mai avesse avuto luogo un atto veramente arbitrario ed ingiusto.

NOTTA. Io vorrei pregare il preopinante a voler esaminare la legge non solo nel disposto dell'articolo 160, con cui vengono stabilite le regole e le cautele per lo smercio delle cose destinate al vitto, ma anche sotto l'articolo 76, ove appunto si parla della facoltà che compete al sindaco ed al Consiglio delegato di regolare conformemente all'ordine pubblico l'esercizio delle trattorie, alberghi e caffè, ecc.; egli vedrà in questa disposizione speciale che veramente l'autorità competente per questo esercizio sono il sindaco ed il Consiglio delegato; e ciò tanto nell'interesse dei consumatori, e quindi nell'interesse economico, quanto nell'interesse dell'ordine pubblico, cioè della pubblica sicurezza: ma di più lo pregherò anche di osservare che, tuttavolta vi possa essere abuso, vi è la via aperta agli esercenti di far ri-

parare questo abuso, giacchè troverà che nello alinea dello stesso articolo 76 è stabilito che dopo che il sindaco ed il Consiglio delegato hanno determinato di concordare consenso che si possa o non si possa tenere aperto un esercizio, ne devono riferire all'intendente della provincia; quindi ne consegue che anche gli interessati possono ricorrere al medesimo e far valere le loro ragioni in via amministrativa, e quando dall'autorità amministrativa superiore a quella municipale siano trovati appoggiati i loro motivi di riclami, possono ottenere che il sindaco ed il Consiglio delegato riparinò il loro torto, e qualora non lo facessero, lo possono le stesse superiori autorità fare direttamente d'ufficio; ma non è mai il caso che v'intervenga il potere legislativo a decidere una controversia di questa specie: non è caso di mettere un inciampo di più alla rotazione della pubblica amministrazione, già per sè tanto vincolata, onde tener salva la libertà dei cittadini senza pregiudizio del buon ordine e della sicurezza pubblica. Voto perciò per l'ordine del giorno.

CAVALLINI G. Io credo che la Camera non possa a meno di votare per l'ordine del giorno proposto dal signor presidente del Consiglio. A me pare evidente che dai provvedimenti dei sindaci e dei Consigli delegati si possa ricorrere all'intendenza, quindi al Ministero in via d'appello, e per due motivi: o per via di gravame, quando i provvedimenti non siano stati presi con tutte le circostanze esposte dai petenti, ovvero perchè la legge sia stata violata.

Se la legge è stata violata, evidentemente si può ricorrere per mezzo di petizione al Parlamento; se è questione di gravame, si ricorre all'intendente, quindi, in via d'appello, al Ministero.

La Camera non può farsi ad esaminare le circostanze concrete, vale a dire non può giudicare se in un dato comune sia caso di ammettere un numero più o meno grande d'osterie: quindi il petente, ricorrendo al Ministero, può ottenere una riparazione, se sarà del caso, del provvedimento del sindaco, e del Consiglio delegato del comune di cui si tratta, e in allora il Ministero lo avrà preso in considerazione; o se ha creduto di rigettarlo, noi non possiamo pretendere che ora lo ammetta, perchè in tale controversia noi non possiamo esaminare i fatti particolari; oppure il petente non è ancora ricorso al Ministero, ed in questo caso gli è sempre aperta questa via, senza che abbia bisogno del nostro invio, per far valere le sue ragioni avanti il ministro.

Ed a questo proposito dirò che dalla relazione della Commissione non mi pare avere udito che il petente sia già ricorso al Ministero; e qui richiamerò la Camera ai suoi precedenti. La Camera ha negli anni passati stabilito la massima, che, quando si può dare un provvedimento senza che i petenti si rivolgano al Parlamento, non sia da deliberarsi l'invio della petizione se il petente non giustifica di essere prima ricorso al Ministero.

Per conseguenza, io opino che non debba essere presa in considerazione la petizione di cui si tratta, in primo luogo perchè il petente non ha giustificato di essere

prima ricorso al Ministero; in secondo luogo perchè, trattandosi di provvedere su materia prettamente amministrativa, la Camera non deve entrare in quistioni di tale natura.

Io quindi appoggio l'ordine del giorno proposto sopra questa petizione dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

LOI, relatore. Ho chiesto la parola per dare una spiegazione all'onorevole Notta, spiegazione resa ancora più necessaria dopo le parole testè dette dall'onorevole Cavallini.

Debbo fare osservare che l'esponente dichiarava di essere già ricorso a molte autorità, e segnatamente al Ministero, il che lascia supporre che abbia esaurito tutti i mezzi che gli si presentavano per vedere accolta la sua domanda. E questa circostanza ritengo bene di averla riferita quando accennava che uno dei motivi di lagnanza esposti dal petente contro l'ultima deliberazione del Consiglio delegato consisteva in ciò che il sindaco, non ostante l'ordine del ministro di astenersi dal prendere parte a quella seduta, pure vi aveva assistito: con che il petente esprimeva di aver esaurita la gerarchia amministrativa prima di avere ricorso alla Camera.

Io non intendo che spiegare questo fatto.

PRESIDENTE. Il deputato Depretis ha la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

DEPRETIS. Io non voleva insistere, ma risponderò poche parole dacchè me lo consente la Camera.

Tutte le osservazioni dell'onorevole Notta e una parte di quelle dell'onorevole Cavallini starebbero perfettamente, se il petente non avesse già esaurito i mezzi che la legge gli dà. Ma se vi fosse stata veramente un'ingiustizia, e se il fatto è come viene esposto nella petizione, l'ingiustizia mi pare evidente; se un Consiglio delegato si fosse permesso, senza motivo, di negare ad uno il permesso di esercitare oggi una professione e l'avesse consentito ad un altro, evidentemente avrebbe commesso un atto che la legge non autorizza e che non si può giustificare. Anche la disposizione dell'articolo 76, l'onorevole Notta l'ammetterà, non dà questa facoltà ai Consigli delegati di negare l'esercizio di una professione senza motivi. È impossibile che si possa colpire un cittadino nei suoi interessi ed impedirgli in tal modo l'esercizio di una onesta industria.

È solamente in questo senso che io credo che non si possa adottare l'ordine del giorno proposto dal presidente del Consiglio, ma che si debba invece ammettere l'invio della petizione al Ministero, perchè esso voglia indagare se realmente il Consiglio delegato, e così pure l'intendente, se ha avuto luogo un ricorso all'intendente, non abbiano per avventura sancito un atto di manifesta ingiustizia.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Dalla esposizione stessa che fa il petente si scorge che la prima volta che il Consiglio delegato deliberò, gli fu negata la facoltà di riaprire l'oste-

ria anche per difetto di condizioni morali. Possiamo noi ora renderci giudici se il Consiglio delegato abbia sentenziato bene o male intorno alla moralità dell'individuo? No, signori, ogni giorno si lamenta, e con ragione, l'eccessiva centralizzazione, ma qui sarebbe una centralizzazione alla seconda potenza. Se dopo avere ricorso a tutta la gerarchia dell'amministrazione, dopo aver ricorso dal sindaco al Consiglio delegato, dal Consiglio delegato all'intendente, dall'intendente all'intendente generale, e dall'intendente generale al Ministero, si venisse alla Camera per ricominciare, affinché dalla Camera passino le suppliche e le richieste al Ministero, e così si discendesse di bel nuovo per la gerarchia amministrativa sino al Consiglio delegato, domando io qual caos si farebbe delle nostre deliberazioni.

Io lo ripeto, o signori, noi vogliamo decentralizzare, perciò bisogna dar maggiore latitudine alle autorità locali, e quindi rassegnarsi a che queste autorità qualche volta commettano degli errori. Se vogliamo esercitare questo controllo amministrativo e legislativo, invece di allargare la cerchia dell'amministrazione, la restringeremo sempre di più, e sempre più centralizzeremo il potere.

Io quindi insisto nel proporvi l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Chenal.

CHENAL. L'opinion de monsieur le ministre de l'intérieur ne tend rien moins qu'à la violation de la propriété, qu'à la confiscation des biens. (*Rumori — Oh! oh!*)

Certainement, messieurs, quand on prive un individu d'une profession qu'il exerce depuis plusieurs années, et sur des motifs souvent très-futiles, l'on commet une véritable violation de la propriété, une confiscation réelle. De quel droit viendra-t-on, sans une cause sérieuse, le priver de sa profession? En vérité, un aubergiste, un maître d'hôtel n'est pas plus hors la loi qu'un autre particulier; fort souvent on le condamne sans l'entendre.

Tant que les syndics et les conseillers délégués auront des passions, tant qu'ils pourront faire de l'arbitraire, être sujets à des erreurs, il est de notre devoir de venir au secours des individus qui peuvent être accusés injustement, et de faire une enquête. (*Susurri*)

Qu'est-ce donc une enquête, si ce n'est qu'une chose de droit naturel? Entre l'accusateur et l'accusé la balance doit-elle donc pencher sans cesse en faveur du premier?

Si nous refusons *a priori* les plaintes de celui qui s'adresse à nous, que signifie notre présence ici? Notre devoir n'est-il pas de venir au secours des gens qui peuvent être l'objet d'une injustice?

L'année passée j'ai été l'objet d'une infâme calomnie de la part de deux délégués et d'un syndic; je les ai traités du haut de cette tribune de vils calomniateurs, et ils sont restés sous le poids de cette imputation.

Si ces gens m'ont calomnié, ne peut-il pas se trouver ailleurs d'autres délégués, d'autres syndics pour se livrer à des actes semblables? Ne devraient-ils pas être

placés sous le coup d'une réprobation méritée? Un acte peut être légal sans pour cela être moral. Dans le doute, la loi, pour mériter ce nom, doit entourer celui qu'elle frappe de toutes les garanties possibles, à l'effet que nul doute ne résulte de ses condamnations. Cela est de toute justice. Tout autre mode de procéder n'est que de l'arbitraire.

J'ajouterai, qu'en principe général aucune pénalité ne peut, dans certains cas, être aussi disproportionnée entre un délit commis et le tort que l'on peut faire à un aubergiste, que celle qui est maintenant l'objet de notre discussion.

C'est précisément pour ce motif que nous devons être plus prudents dans son application.

Je prie donc la Chambre de procéder à cet égard à une enquête; elle ne fera qu'un acte tout naturel de justice.

PRESIDENTE. Il deputato Chenal propone una inchiesta.

CHENAL. Je demande la parole.

Pour ne pas être en dissentiment avec mes amis et avec la Commission, je modifie ma proposition, et je demanderai que la pétition soit envoyée à monsieur le ministre.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Chenal modificato la sua proposta nel senso delle conclusioni della Commissione, non rimangono più che queste e l'ordine del giorno puro e semplice proposto dal ministro.

Quest'ultimo avendo la preferenza, lo pongo ai voti. (È approvato.)

(Insegnamento elementare in due borgate del comune di Front.)

COTTA-RAMUSINO, relatore. Colla petizione 6403 alcuni proprietari delle borgate Grangie, di Moirano e Ceretti, frazioni del comune di Front, provincia di Torino, hanno presentata per mezzo dell'onorevole Demaria una loro petizione, nella quale premesso

Che le anzidette due borgate distano dal capoluogo di Front di circa 5 chilometri;

Che le strade sono impraticabili per neve d'inverno, per frane e torrenti nel rimanente dell'anno;

Che la popolazione delle due borgate supera quella del capoluogo, ed il numero dei loro giovani, cui frutterebbe il beneficio delle due scuole elementari, sarebbe non minore di 80;

Che a tale scopo dell'istruzione e per quello dei divini uffici sia stata ammessa in bilancio nei passati anni 1853-54-55-56 la tenue somma di lire 200, che si è ripartita fra due cappellani e maestri di scuola, mentre per maestro del capoluogo concorsero e concorrono tuttora due borgate nella cospicua spesa di lire 950, oltre la somministrazione di 200 miriagrammi di legna quercia; e concorrono pure a pagare altre lire 120 ad un sacerdote per la messa festiva nello stesso capoluogo,

Si lagnano altamente che nessuna delle due borgate faccia parte del Consiglio delegato; ma, quel che è più,

siasi dal Consiglio comunale soppressa l'allocazione in bilancio di quelle lire 200, che servivano di meschinissimo compenso a due cappellani-maestri, uno per ciascuna delle due borgate, e siasi stanziata invece la somma di lire 150 onde promuovere la fecondazione gratuita delle bovine.

Chiamano i petenti vituperoso e ridicolo lo scambio, e chiedono voglia la Camera far vive raccomandazioni ai signori ministri per l'istruzione pubblica e per l'interno, acciò, sentiti i consiglieri comunali delle due borgate rappresentanti, si mandi all'intendente della provincia di stanziare d'ufficio sul bilancio del comune di Front almeno la somma di lire 300, da distribuirsi in parti eguali fra le due borgate, eliminata dal bilancio la spesa preindicata.

La vostra Commissione, ravvisando giusti in massima i richiami dei petenti, vi propone all'unanimità l'invio della loro domanda ai signori ministri per l'istruzione pubblica e per l'interno, acciò siavi provvisto di conformità; salvo ad essi di prendere, quanto alla parte ultima della conclusione, quei temperamenti che gli interessi dell'agricoltura potranno meglio suggerire.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Non è la prima volta che presentasi un quesito di questa natura, in cui sia d'uopo definire se i comuni siano tenuti, oltre al mantenere le scuole nel capoluogo, di fare pure le spese per altre scuole elementari nelle borgate le quali sono alquanto popolose e ad una data distanza, in modo che gli abitanti di esse non possano facilmente frequentare il capoluogo.

Il ministro dell'istruzione pubblica, interpretando in un senso piuttosto largo la legge comunale, la quale impone l'obbligo ai comuni dell'istruzione elementare, e la legge relativa all'istruzione pubblica, la quale stabilisce che in ogni comune vi debba essere una scuola elementare gratuita; dico interpretando largamente queste disposizioni di legge, opinava che i comuni dovessero, tuttavolta che i loro mezzi finanziari lo permettessero, fare anche la spesa per l'istruzione elementare nelle borgate, cioè a dire stipendiare maestri appositi per le borgate le quali si trovano ad una distanza troppo grande dal capoluogo. Ma così non la pensò il Consiglio di Stato, il quale, interpellato a questo proposito, ha sempre dato l'avviso che i comuni, a tenore della legge comunale e della legge del 1822 sull'istruzione pubblica, non fossero tenuti se non allo stabilimento di una scuola al capoluogo, e che, qualora le borgate avessero voluta una scuola particolare, dovessero procurarsela mediante centesimi addizionali su quella parte d'imposta che riguarda le loro proprietà.

Si appoggiava il Consiglio di Stato sopra un altro articolo della legge comunale, in cui è detto che, qualora le borgate vogliano scuole speciali, debbano sopportare esse stesse le spese di queste scuole mediante un'imposta speciale. Era adunque giuocoforza definire che cosa s'intendeva per scuole speciali, cioè a dire, se con questa qualificazione s'indicasse una scuola elementare non differente da quella del capoluogo, oppure un'altra. Ma il

Consiglio di Stato credette che scuola speciale equivallesse a scuola elementare del capoluogo, e che per conseguenza a queste borgate spettasse il far la spesa di questa scuola. Quest'avviso fu anche accolto dal ministro dell'interno, così che il ministro dell'istruzione pubblica ha dovuto attenersi a questa determinazione e non ha potuto, per quanto da lui dipende, obbligare i comuni ad imporsi un'altra spesa per lo stabilimento di scuole nelle borgate quando ve ne sia già stabilita una nel capoluogo. Per conseguenza il Ministero, fintantochè non emani una legge in contrario, può bensì assumersi l'impegno di fare sollecitazioni a questi comuni, onde restituiscano in bilancio almeno quel sussidio che prima era dato sul bilancio comunale a queste borgate per mantenere una scuola particolare, ma non può certamente loro imporre questa spesa.

Quello che posso aggiungere si è che, quando veramente risulti che il comune di Front e queste due borgate non possano mantenere una scuola particolare nelle borgate medesime, e che d'altronde l'importanza di queste ne richiegga l'istituzione, anche il Ministero verrà in soccorso alla stessa scuola nei limiti del bilancio, qualora già non si faccia.

COTTA-RAMUSINO, relatore. Debbo osservare al signor ministro una circostanza di fatto, cioè che il comune di Front stanziò per gli anni 1853-54-55-56 nel suo bilancio la somma di lire 200 per sussidi ai maestri delle due borgate, in vista della loro distanza dal comune. Solo nel 1857 credette il Consiglio comunale di impiegare questa somma, che antecedentemente aveva impiegato per l'istruzione, in altra cosa sicuramente di minore importanza.

Riguardo poi al parere emesso dal Consiglio di Stato che un comune non abbia a stabilire nel suo bilancio somme per provvedere all'istruzione delle borgate, quand'anche siano ad una distanza ragguardevole, dichiaro essere la Commissione di parere affatto contrario. Se è giusto che le borgate debbano concorrere alla istruzione di quei giovani che trovansi nel capoluogo del comune, giustizia richiede a sua volta che il comune abbia anche da pensare all'istruzione dei giovani delle borgate, quando questi non possano assolutamente frequentare le scuole del comune. Debbo perciò mantenere le conclusioni prese dalla Commissione.

DEMARIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Demaria ha facoltà di parlare.

DEMARIA. Ringrazio l'onorevole ministro della pubblica istruzione, della buona intenzione da lui manifestata perchè le borgate del comune di Vauda di Front, che hanno sporta la petizione di cui si tratta, non siano del tutto prive d'istruzione elementare: ma io prego il signor ministro e prego la Camera a voler avvertire alle lacune della legge comunale e della legge che governa l'istruzione elementare.

La legge comunale annovera tra le obbligatorie le spese dell'istruzione elementare: altre disposizioni stabiliscono che ciascun comune è obbligato a provvedere

una scuola, ma non provvedono a quelle circostanze che sono analoghe a quella a cui accenna la petizione, in cui la distanza delle borgate dal capoluogo fa sì che la scuola stabilita in esso non può essere del menomo giovamento, come sarebbe nella circostanza presente, agli abitanti delle borgate. In simili casi gli abitanti delle borgate concorrono alle spese per l'istruzione elementare e non ritraggono utile alcuno. Il Consiglio comunale di Vauda di Front aveva stabilito nel suo bilancio un assegno per le scuole delle borgate, ma ciò venne eseguito soltanto finchè fra i membri del Consiglio comunale si trovarono persone appartenenti alle borgate; quando le borgate cessarono di essere rappresentate nel Consiglio, cessò il concorso alle spese per le scuole che gli abitanti delle borgate avevano stabilite, in massima parte a loro spese; il comune diede altra destinazione alla somma stabilita per l'istruzione elementare, destinazione certo meno necessaria e che torna quasi a esclusivo profitto del capoluogo. Ripeto che qui v'ha una lacuna a cui bisogna provvedere. Quando tutte le borgate d'un comune concorrono alle spese obbligatorie per l'istruzione pubblica, è d'uopo che la somma sia spesa in modo che questa sia effettiva e pel capoluogo e per le borgate, imperocchè se le borgate dovessero pagare ed il capoluogo avesse solo da godere, succederebbe una grave ingiustizia. Perciò si deve tener conto degli argomenti addotti in questa petizione per venire a provvedimenti che facciano ripartire più equamente il beneficio dell'istruzione elementare, sia al capoluogo, sia alle borgate, quando e capoluogo e borgate concorrono egualmente alla spesa della medesima.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze*. Questa non è questione di convenienza, nè d'utilità; è questione di interpretazione della legge. Sembra che la legge comunale non imponga altro obbligo ai comuni se non quello di stabilire una scuola elementare nella parte principale del capoluogo.

Ora, se la legge stabilisce nei comuni l'obbligo della istruzione elementare in questi limiti, il Ministero non può impor loro di estendere questa obbligazione alle frazioni del comune stesso; finora, come ho detto, le persone alle quali viene per regola devoluta dal ministro, cui spetta il risolvere siffatta questione, l'interpretazione di coteste disposizioni, hanno dichiarato essere loro opinione non potersi veramente interpretare la legge comunale in modo diverso da questo.

Dunque, allo stato attuale di cose, sino a tanto che vi sia un'altra legge, la quale modifichi questa disposizione, bisogna adattarsi e servirsi unicamente di quei mezzi officiosi verso il comune, onde procurare che continui il sussidio che prima dava a queste borgate; sopperendovi inoltre anche il ministro dell'istruzione pubblica in quei limiti che il bilancio permetta, eziandio a tenore dei mezzi economici delle borgate del comune, onde queste non sieno prive di scuole. Io credo che ora non possa muoversi altra questione. Se volessimo poi venire al merito, allora avrei anch'io la mia opinione a esporre; ma per ora lo stimo inopportuno.

PRESIDENTE. Prima di concedere di parlare al deputato Demaria, leggerò le conclusioni proposte.

I petenti chiedono che voglia la Camera fare vive raccomandazioni ai signori ministri dell'interno e della pubblica istruzione, acciò, sentiti i consiglieri comunali delle due borgate, si mandi all'intendente della provincia di stanziare d'ufficio sul bilancio del comune almeno la somma di lire 300, da distribuirsi in parti eguali tra le due borgate, e venga eliminata dal bilancio la spesa indicata sotto il titolo di miglioramento *della razza bovina*.

La Commissione conchiude così:

« La vostra Commissione, ravvisando giusto in massima il richiamo dei petenti, vi propone all'unanimità l'invio della loro domanda ai signori ministri dell'istruzione pubblica e dell'interno, acciò siavi provvisto di conformità; salvo ad essi di prendere, quanto alla parte ultima delle loro conclusioni, quei temperamenti che le circostanze possano suggerire. »

La parola spetta al deputato Demaria.

DEMARIA. Faccio notare al signor ministro che non ho menomamente sostenuto che il ministro debba e possa provvedere attualmente per rendere obbligatoria al comune capoluogo la spesa per le borgate. Io l'ho ringraziato dell'intervento officioso che ha promesso in questo caso, ed ho emesso un voto conforme al suo, che quando verrà occasione di discutere la riforma della legge comunale, od una tanto necessaria d'istruzione elementare, si provveda acciocchè, quando le borgate spendono anch'esse il loro danaro per l'istruzione elementare, possano ottenerla. Nella circostanza attuale però io non vedo come la legge possa lasciare in balia del capoluogo di cessare il soccorso che dava prima per l'istruzione delle borgate per convertire detta somma al miglioramento della razza bovina a principale beneficio dei coltivatori del capoluogo; e in ciò io vedo una lacuna nei provvedimenti vigenti che dovrebbero impedire questa anomalia di far cessare un sussidio utile a tali borgate che concorrono col loro obolo a tutte le spese del comune, per convertirlo in un maggior vantaggio al capoluogo.

COTTA-BAMUSINO, *relatore*. L'articolo 134 della legge comunale dichiara obbligatoria tra le altre spese anche quella dell'istruzione elementare.

Il Ministero sostiene che a quest'obbligo un comune avrebbe sufficientemente soddisfatto qualora avesse nel comune una scuola elementare maschile e femminile.

Io dico che la espressione della legge deve intendersi in senso più largo: la legge vuole che i comuni abbiano, a pensare all'istruzione: ora questo comune, che si compone oltre del capoluogo di altre borgate, penserebbe all'istruzione dei giovani del capoluogo, non all'istruzione dei giovani delle borgate.

Considerata pertanto anche dal solo lato legale la questione, io credo essere ragionevoli ed opportune le conclusioni della Commissione.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze*. Io credo che l'onorevole relatore abbia improvvisato ora la sua argomentazione appoggiandosi sulla legge comu-

TORNATA DEL 9 MARZO 1858

nale del 1848, giacchè egli non ha potuto veramente vedere, esaminare, ponderare tutte le disposizioni, le quali sono relative all'obbligo dei comuni di provvedere alla istruzione elementare.

Egli si è unicamente limitato a citare l'articolo 134 di quella legge, in una parte del quale è detto che l'istruzione elementare maschile e femminile è obbligatoria per i comuni; ma se avesse continuato ad esaminare la stessa legge, avrebbe veduto che nell'articolo 158 vi è l'eccezione, alla quale io faceva cenno, e su cui si sono fondati il Consiglio di Stato ed il ministro dell'interno per dichiarare che il comune non è tenuto se non alle spese per l'istruzione elementare che riguarda il capoluogo.

Diffatti l'articolo 158, parlando della contabilità degli stabilimenti, contiene questa disposizione:

« Lo stesso avrà luogo per le spese speciali d'amministrazione pubblica occorrenti nelle borgate, e poste a loro esclusivo carico. Sono tali le spese di culto contemplate colle lettere patenti del 1824, quelle dei cimiteri e quelle d'istruzione elementare, deliberate dai Consigli comunali sull'istanza degli interessati, e per ultimo le spese di liti a ciò relative.

« Per far fronte a queste spese speciali i comuni potranno ripartirle nel distretto territoriale e sugli abitanti della frazione mediante ruoli d'imposta da approvarsi dall'intendente. »

Dunque in questa disposizione è dichiarato che, quando la borgata vuole una scuola elementare particolare, allora, ricorrendo al comune, può ottenere che questa spesa sia stabilita, ma sopra un ruolo particolare che riguardi unicamente i contribuenti della borgata, a cui speciale beneficio verrebbe fondata. Per conseguenza rimane in vigore la disposizione primitiva, la quale è anche contemplata nelle lettere patenti sull'istruzione pubblica del 1822, in cui è detto che il comune è obbligato unicamente a tenere una scuola elementare nel capoluogo.

Ma giacchè s'insiste sopra questa interpretazione, io non posso più differire di dire, come già vi alludeva da principio, che la mia opinione veramente era diversa da questa, e che tale la serbo tuttora.

Io credo che la legge deve essere interpretata più largamente; ma quando c'è un'interpretazione data largamente, il ministro, meno i casi eccezionali, debbe attenersi alla medesima, finchè con un articolo di legge non si venga a variare ed a stabilire precisamente il senso della legge e l'obbligo del comune; o diversamente si venga con una nuova legge a stabilire altre disposizioni più chiare e più esplicite.

Nello stato attuale delle cose, io credo che il Ministero non possa prendere altra deliberazione, che non possa cioè imporre ai comuni l'obbligo di stabilire queste scuole in tutte le borgate, come si vorrebbe. Tanto più che, qualora si desse questa interpretazione, che si volesse cioè interpretare gli articoli di cui diedi lettura nel senso che il comune debba provvedere all'istruzione di tutte le borgate, ci vorrebbero altre disposizioni per

rendere efficace e pratica questa obbligazione; giacchè, senza un concorso, o delle provincie o dello Stato, sarebbe impossibile che la massima parte dei comuni fossero in grado di far fronte a tutte le scuole delle borgate. Vi hanno comuni, e generalmente fra i meno facoltosi, che sono divisi in molte borgate di 300, 400 o 500 abitanti, le quali, o sono troppo distanti dal comune od hanno strade assai disagiate, per cui i ragazzi, specialmente nella stagione invernale in cui sono più frequentate le scuole, non possono che difficilmente recarsi al capoluogo, e quindi dovrebbero essere munite di scuole. Ma le finanze dei comuni non potrebbero certamente sopperire a questo peso; cosicchè, se si desse una interpretazione obbligatoria alla disposizione in questione, si metterebbero i comuni nell'impossibilità di adempiere all'obbligo che loro verrebbe imposto.

Dunque ben si vede che, qualora si volesse interpretare la disposizione di cui si tratta nel senso più largo, cioè di un obbligo esteso anche alle borgate, questa disposizione non basterebbe, e bisognerebbe presentare un progetto di legge che la rendesse efficace.

Quindi conchiudo, come già diceva prima, che bisognerà prendere in esame questo punto quando si tratterà di una legge organica sull'istruzione elementare.

Per conseguenza mi pare che la deliberazione più ovvia sarebbe quella di mandare a deporsi la petizione negli archivi, onde la Camera ne tenga conto quando verrà in discussione la legge sull'istruzione elementare. E intanto io ripeto la promessa fatta, che il Ministero procurerà di far nuovi uffici (dico nuovi perchè ne furono già fatti parecchie volte) al comune per mezzo dell'intendente, onde procurare che facciasi a ristabilire il sussidio che prima concedeva alle sue borgate per una scuola speciale elementare, e, riconoscendo che le borgate non abbiano mezzi di completare la somma necessaria, che esso vi sopperisca sui fondi del bilancio, quando, ben inteso, questi glielo permettano.

PRESIDENTE. Vi sono due proposte: una della Commissione, di cui ho dato lettura; l'altra del signor ministro perchè la petizione sia deposta agli archivi.

Quest'ultima, di sua natura sospensiva, dovendo avere la precedenza, la pongo ai voti.

(È adottata.)

COTTA-RAMUSINO, relatore. Petizione 6395. Il notaio Prina Giuseppe, lagnandosi che nelle liste elettorali politiche di Candia-Lomellina si trovino iscritte persone non aventi i requisiti prescritti dalla legge, chiede che esse vengano riformate in modo consentaneo alle legge stessa.

Pressochè generali sono le lagnanze che in occasione delle ultime elezioni politiche si elevarono contro il risultamento delle liste elettorali dei diversi collegi, poichè in essi vi si trovarono iscritte diverse persone che evidentemente non avevano le condizioni dalla legge stabilite per potervi essere comprese, e viceversa altri individui vi si vedevano esclusi che avevano incontestabilmente il diritto di esservi inchiusi.

Quali inconvenienti, quali gravissime conseguenze

derivino dall'irregolarità delle liste non è mestieri che ve le dimostri la vostra Commissione. È questo un abuso; un male che conviene torre di mezzo immediatamente nella prima e prossima revisione delle liste.

Egli è perciò che la Commissione, cogliendo occasione dal fatto contenuto nella petizione del signor Prina, vi propone l'invio della medesima al signor ministro dell'interno, perchè voglia il più sollecitamente che sia possibile impartire agli intendenti generali ed agli intendenti tutti le necessarie istruzioni perchè le liste elettorali sieno nella prossima primavera modificate nel modo il più consentaneo alla legge in vigore.

(La Camera approva.)

Petizione 6257. L'avvocato Giovanni Sabbione, nativo di Monale, provincia d'Asti, rappresentando che nel 1839 ebbe a soffrire gravi danni in causa di vessazioni per parte della polizia; ed esponendo pure che, colpito attualmente da una tassa patente di ben oltre cento lire, trovasi in circostanza tale da non poter avere sufficienti mezzi di sussistenza, chiede che la Camera voglia raccomandare al Ministero di riparare in qualche maniera ai danni avuti e trovar modo di rendere meno triste la sua condizione.

Considerando la vostra Commissione che, ad ottenere una indeanità per i danni enunciati, non vi è legge che possa essere invocata in favore del petente;

Che non vi è parimente legge che autorizzi il Ministero ad esimere alcun avvocato patrocinante dalla tassa patente;

Vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione n° 6386. Barbero Giovanni Battista, ex-carabiniere, esponendo d'essersi più volte distinto con atti coraggiosi, chiede gli sia data per remunerazione una medaglia d'argento, in conformità del disposto dal regio viglietto 26 marzo 1833.

Le segnalate azioni del petente non furono, a dire il vero, sufficientemente premiate con semplici menzioni onorevoli. Crede tuttavia la vostra Commissione che egli non possa avere un vero diritto per conseguire quanto implora, sia perchè la domanda non è stata fatta nel termine stabilito dall'articolo 7 dell'invocato regio viglietto, sia perchè gli atti, che lo distinsero, non possono a tutto rigore entrare nel numero di quelli contemplati nell'articolo 25 dell'unito elenco.

Essa quindi vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

(Municipio di Genova. — Diminuzione del canone gabellario. Dazio sulle farine.)

PRESIDENTE. Il deputato Bottero è invitato alla ringhiera per riferire intorno a petizioni.

BOTTERO, relatore. Signori, prima che io mi faccia a riferire a nome della vostra Commissione sopra le due petizioni presentate dal municipio di Genova, mi corre l'obbligo di esporvi come nel seno della Commissione siasi dibattuta la questione se per avventura non fosse

più opportuno di fare una relazione sola, poichè sebbene l'oggetto contemplato dai due documenti sia diverso, i motivi però sono identici ed entrambi mirano ad un solo risultato finale, cioè al pareggio del bilancio municipale.

Prevalse il partito di fare due relazioni distinte, per la soia considerazione che distinte dovranno essere le votazioni a cui le petizioni che togliamo ad esame debbono dar luogo. Ebbi per altro incarico di premettere queste brevi osservazioni, affinchè la Camera nel prendere deliberazioni isolate non perda di vista che le due petizioni si concatenano, e che l'approvazione delle conclusioni della prima può rendere superflua l'accettazione di quelle della seconda, e viceversa, per modo che, sebbene le due votazioni debbano essere in ultimo separate, prudente consiglio sarebbe di non addivenire ai voti che allorquando entrambe le petizioni sarebbero discusse.

La Commissione ha inoltre stimato più conveniente di non seguire il numero d'iscrizione delle due petizioni, e di dare la precedenza a quella inscritta al n° 6417 sopra l'altra che porta il n° 6416. La ragione di questa determinazione è ovvia. L'esposizione dei motivi principali che servono di fondamento alle domande del municipio di Genova noi l'abbiamo nella petizione 6417. E facilmente vi sarà manifesto che il voto che dovrete dare in questo od in quel senso su tale petizione vi dovrà o potrà essere di norma nel votare sull'altra petizione che ha per iscopo la diminuzione del canone gabellario imposto alla città di Genova. Infatti, qualunque sia l'opinione che aver possiate sulla maggiore o minore necessità di un alleviamento a questo riguardo e sulla maggiore o minore entità d'un tale alleviamento, dovete ad ogni modo (per avviso della Commissione) aver prima esaminato se si debba concedere alla città di Genova il nuovo provento che essa vi chiede separatamente, e fino a qual punto (se mai sarete venuti nel divisamento di concederglielo) questa considerazione debba restringere od allargare l'alleviamento del canone gabellario.

PRESIDENTE. Io credo necessario, affinchè la Camera possa giudicare dell'importanza di queste due petizioni, che vengano riferite contemporaneamente. La Camera poi deciderà se la discussione debba anche essere contemporanea; certo è che il voto dovrà essere separato.

Se non vi sono opposizioni, do la parola al relatore per riferire su queste due petizioni.

BOTTERO, relatore. Petizione n° 6417. Con questa petizione il municipio di Genova rappresenta che, mentre la legge del 2 gennaio 1853 impose a quella città un canone di lire 806,472, la legge del 16 febbraio 1854 abolì il dazio sulle farine, che gittava 400,000 lire. Il bilancio municipale, che a mala pena era stato assestato nel 1848 coll'introduzione del dazio sopraddetto, si trovò dunque squilibrato a un tratto di un milione e 200 mila lire, per tacere di altre spese imposte da altre leggi nella somma circa di 100 mila lire, a cui vogliono aggiungersi i disastrosi effetti di due altre calamità; il colera e la crittogama.

A coprire il *deficit* che risultò da tutte queste cause, fu contratto un prestito di 4 milioni nel 1855. Ma fu rimedio temporaneo che aggravò il male, accrescendo di altre 200 mila lire le spese ordinarie del municipio.

Queste spese ordinarie nel bilancio del 1858 sono iscritte per lire 3,380,651 66. Passivo questo che dalle spese straordinarie è portato a 3,800,000 lire non ostante ingenti riduzioni ed economie.

L'attivo, invece, sebbene sia stato eccessivamente aggravato il dazio-consumo, si riduce a queste cifre modeste: entrate ordinarie 3,051,909 57; entrate straordinarie 10,000 lire: totale 3,061,909, 97. E aggiungendovi anche la rata del debito della Camera di commercio, che non si estinguerà se non fra un certo numero d'anni, in cifra rotonda ascenderebbe a 3,120,000 lire.

La deficienza è pertanto di lire 680,000, e raggiungerebbe le 785 mila lire, se il municipio dovesse pagare negli anni successivi il canone gabellario nella somma portata dalla legge 2 gennaio 1853, e arriverebbe a 845,000, se le critiche condizioni in cui si trova l'ospedale di Pammatone esigessero la continuazione del sussidio straordinario di lire 60,000.

In sì disperate condizioni di cose il municipio di Genova non potendo più oltre aggravare i suoi balzelli attuali che già sono intollerabili, e vedendosi per altro in faccia alla bancarotta se non gli si aprono altre sorgenti di proventi, domanda alla Camera di poter ristabilire il dazio sulle farine che dal 1848 sino al 1854 fece buona prova, riuscendo pressochè insensibile, a motivo della condizione eccezionale della città di Genova, dove per il commercio dei grani col Levante il prezzo del pane è ordinariamente così basso, che l'aumento di due centesimi per chilogramma passa inosservato.

La vostra Commissione si trovò pertanto a fronte di una questione infinitamente ardua, perchè, in causa dei principii economici saviamente adottati dal Parlamento, fu votata appunto la legge del 1854, la quale toglie ai comuni di poter mettere un dazio sopra i cereali e le farine. La vostra Commissione non ha certamente voluto portare oltraggio a questo principio giusto e popolare d'economia politica; nello stesso tempo però ha dovuto prendere in seria considerazione le condizioni eccezionali della città di Genova. Essa non celava a se stessa che molte altre città dello Stato, cioè quasi tutte le città della Liguria, e probabilmente anche Nizza di mare, qualora si facesse facoltà alla città di Genova di ristabilire il dazio sulle farine, farebbero esse stesse una uguale domanda; epperò, se vi fosse inconveniente ad accordare alla città di Genova l'autorizzazione che essa chiede, l'inconveniente sarebbe moltiplicato. Per questi motivi la Commissione ha creduto suo dovere, per ottenere maggiori schiarimenti, di chiamare nel suo seno alcuni deputati della Liguria, ed ebbe dalla loro cortesia i ragguagli che desiderava, e risultò che realmente nella condizione presente delle finanze genovesi questo dazio sarebbe oltremodo necessario.

In tali frangenti, per osservare da un lato il rispetto dovuto ai prudenti e inconcussi principii che hanno ispi-

rato al Parlamento la legge del 1854, e ad un tempo per non aggravare il popolo minuto di una tassa poco sentita bensì, ma che sarebbe pur sempre una vera tassa di capitazione e che potrebbe ascendere a quattro o cinque lire per testa, la Commissione ha dovuto prendere, lo dirò francamente, un mezzo termine. Essa ha ritenuto che i municipi, per quanto concerne l'imposta loro locale, sono i migliori giudici della convenienza di scegliere piuttosto questa che quella materia imponibile.

In uno Stato specialmente come il nostro che, sebbene angusto di confini, pur abbraccia tutti i climi e presenta tutti i generi di produzione d'Europa, è falso principio quello d'imporre astrattamente il sistema di imposte municipali dal centro della capitale. È prudenza, è dovere lasciare ai municipi una latitudine, tanto più quando si voglia risparmiare al Governo inutili odiosità. Se i contribuenti d'un municipio non sono soddisfatti di una imposta estranea all'azione del Governo, hanno il mezzo bell'e pronto nello scrutinio elettorale: essi mutano l'amministrazione che li ha mal governati, ed è quistion finita senza imbarazzi pel Governo; il che non avviene quando il Governo vuole ingerirsi (e quindi assumerne indirettamente ogni responsabilità) nel sistema d'imposte comunali. Egli è in seguito a tali considerazioni che la vostra Commissione riconoscerebbe volentieri ai comuni la facoltà di scegliere essi stessi i generi imponibili. Ma vuole anzitutto che sia provato essere esauriti i centesimi addizionali sino ai limiti che la legge consente. Vuole inoltre che la stessa autorizzazione sia pure accordata agli altri municipi che ne facciano la domanda, sempre (ben inteso) alle stesse condizioni or ora enunciate. In conseguenza la Commissione conchiude per l'invio della petizione al ministro delle finanze, affinché, presa a maturo esame la questione, egli presenti un progetto di modificazione alla legge del 1854 nel senso che la Commissione ha definito. Ora ad altro.

Colla petizione 6416 il municipio di Genova domanda la riduzione del canone gabellario. Le ragioni che esso adduce sono così franche e concise che mi permetterò di dirvele in gran parte tali e quali, senza farne sunto.

Questo provvedimento è reso necessario, a detta del municipio di Genova, dalle seguenti considerazioni:

« Che il canone di lire 805,472 sia troppo grave per la città di Genova fu già riconosciuto dal Governo e dal Parlamento al tempo in cui si formò la legge del 19 luglio 1857; colla quale per l'anno 1858 fu diminuito di lire 105,000 e ridotto pertanto a sole lire 701,472. Ma quando si discuteva quella legge non si era ancora fatta l'esperienza dell'appalto dei diritti di gabella e il vero stato delle cose non era ancora ben conosciuto.

« I fatti succeduti dopo la discussione di quella legge hanno messo in evidenza, non solo che è eccessivo il canone di lire 806,472, ma che è anche eccessivo quello di lire 701,472.

« Allorchè si discuteva la legge, mancando i dati positivi per determinare la quantità del vino che si vende a minuto nella città di Genova, si argomentava dalla

quantità del vino introdotto in città; e, prendendo per norma la città di Torino, si presumeva che la proporzione fra il vino introdotto e il vino consumato a minuto dovesse essere la stessa; ed è sul fondamento di questa presunzione che il signor Albino Serravalle venne ad offrire al delegato straordinario la somma di lire 405,000 per prezzo dell'appalto dei diritti di gabella sulle bevande. Ebbene: il fatto ha provato quanto sia fallace lo argomentare il consumo di una città da quello di un'altra; il fatto ha provato che un appaltatore non può pagare per prezzo di appalto dei diritti di gabella sulle bevande la somma di lire 405,000.

« Fallito l'appalto, il Consiglio comunale ebbe ad occuparsi dei mezzi di rimborso da sostituire al medesimo e adottò i seguenti: 1° una tassa da ripartirsi annualmente fra i venditori di vino a minuto, i fabbricanti e venditori a minuto di spirito e liquori, e i fabbricanti di birra che per il 1858 fu fissata in lire 180,000; 2° un aumento di lire 2 per ettolitro al dazio sul vino e sulle uve e un aumento corrispondente al dazio sugli spiriti; 3° un aumento al dazio sulle carni di maiale fresche e salate uguale all'importo dei diritti di gabella su questi generi. Ma, non ostante che il prodotto presunto di queste tasse superasse di gran lunga il prezzo dell'appalto dei diritti di gabella che andava a cessare, fu ancora costretto, per arrivare al pareggiamento delle entrate colle spese, a deliberare un nuovo aumento di centesimi 50 per ettolitro sul vino e sulle uve, portandolo così in totale a lire 7 50, e ad elevare la imposta locale sino alla somma di lire 247,983 30. »

Il municipio di Genova soggiunge aver esso realizzato tutte le possibili economie, non escluse anche quelle che possono recare un danno reale al decoro della città, sia nel caso che possa venir meno la pulizia nelle vie, sia perchè potrebbero anche averne detrimento i pubblici stabilimenti. Per conseguenza domanda che il canone sia ancora diminuito, oltre alla somma già stata l'anno scorso votata, di lire 105,000.

Nella vostra Commissione alcuni commissari opposero i seguenti riflessi: che cioè le ragioni che si fan valere pel municipio di Genova dopo la diminuzione votata l'anno scorso, la quale porta la proporzione tra Genova e Torino, con beneficio di Genova, le ragioni, dico, di impossibile percezione della somma fissata nel canone, valgono anche per Torino.

Un altro commissario fece vedere inoltre che le stesse ragioni varrebbero pure per ottenere una diminuzione del canone gabellario della sua città e provincia che, come in Torino, realmente non è riscosso dal comune; gli altri commissari ebbero buono in mano per imitare un simile esempio; di modo che insorse nel seno della Commissione una tempesta, per così dire, di richiami, e noi ci saremmo, qualora avessimo votato una riduzione speciale per la città di Genova, trovati soli, poichè la burrasca sarebbe stata ancora più generale nella Camera, se si deve argomentare dal piccolo al grande. Qual deputato invero avrebbe dimenticati i legittimi interessi dei suoi committenti?

Egli è quindi per ispirito d'imparzialità e di giustizia che la Commissione ha creduto di dover conchiudere chiedendo l'invio della petizione al ministro delle finanze per la presentazione di una legge generale di riforma del canone gabellario.

PRESIDENTE. Sebbene le conclusioni delle due petizioni debbano mandarsi a partito separatamente, mi pare che l'economia della discussione, ed anche la materia delle medesime richiedano che entrambe siano discusse contemporaneamente. Quindi, se non vi sono opposizioni, darò la parola agli oratori che vogliono parlare sia sull'una che sull'altra petizione.

Il signor presidente dei ministri ha facoltà di parlare.

CAVOUÉ, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Io sorgo per parlare intorno alla prima petizione, lasciando al mio collega, il ministro delle finanze, di manifestare l'opinione del Governo intorno alla seconda.

Colla prima petizione riferita il municipio di Genova chiede il ristabilimento di un dazio di entrata sulle farine. Questo provvedimento porta con sè in certo modo una rivoluzione economica dei principii che hanno guidato il Parlamento nelle leggi economiche da oltre otto anni. Quale fu il principio a cui s'informò il Parlamento nelle riforme da esso sancite? È stato quello di ridurre per quanto era possibile i dazi sulle materie prime e sulle materie di prima necessità. Così nelle leggi doganali abbiamo abolito interamente il dazio sui cereali, facendo sottostare lo Stato ad uno scapito di oltre a tre milioni; abbiamo abolito i dazi sulle materie prime, come le lane, i cotonei, le sete; abbiamo ridotto enormemente i dazi sui ferri, perchè considerati in parte come materia prima per molte industrie; e mentre si faceva questa grande riduzione per i dazi percepiti a favore dello Stato, abbiamo creduto opportuno d'imporre ai municipi l'obbligo di seguire lo stesso sistema, almeno in certi determinati limiti: epperò, lasciandoli liberi di imporre diritti sopra certi oggetti, che, quantunque consumati dalla generalità degli abitanti, non si possono considerare come di primissima necessità, abbiamo nella legge stabilito che i municipi non potessero imporre nuovi dazi sulle farine, e quelli che li avevano imposti li dovessero rievocare.

Fra i municipi, le cui finanze ebbero più a soffrire da questa disposizione, si deve annoverare in prima linea quello di Genova, il quale, avendo fissato una tassa di due lire per quintale sulle farine, ne ritraeva un prodotto di 400 e più mila lire all'anno. Non v'ha dubbio che la soppressione di una tal rendita abbia dovuto portare un grave sconcerto nelle finanze della città di Genova. Non v'ha dubbio che questa soppressione, concorrendo coll'imposta del canone gabellario, abbia condotto in condizioni strettissime le finanze dell'anzidetta città, e quindi non è a stupire che i suoi amministratori, preoccupati da queste condizioni, ricorrano al Parlamento onde ottenere quelle riforme che si credono indispensabili al ristabilimento delle loro finanze in condizioni normali. Quindi io sono lontano dal fare

un appunto agli amministratori di Genova delle domande che hanno sporte; ma io credo, qualunque sia il desiderio del Parlamento e del Governo di assecondare i voti degli amministratori di quella distinta città, che non possano, nè il Parlamento nè il Governo, accogliere così facilmente una proposta la quale, lo ripeto, rovescierebbe intieramente il nostro sistema economico.

Il Governo non si oppone a che le domande del municipio di Genova sieno prese in serio esame: quantunque tenerissimo dei principii di libertà economica, io non voglio *a priori*, senza maturo esame, respingere in modo assoluto la proposta del municipio di Genova; ma credo che farebbe cosa molto imprudente se, senza una profonda discussione e un maturo esame, la Camera pronunciasse un voto, il quale sarebbe la sanzione di un principio apertamente contrario a tutti quelli che informano la nostra legislazione.

Se la Camera, accogliendo la proposta della Commissione, rimandasse al Ministero la petizione coll'invito di presentare una legge che faccia facoltà ai municipi di ristabilire in date circostanze il dazio sulle farine, evidentemente essa sancirebbe il principio di un dazio sulle farine, salvo poi a regolarne l'applicazione. Per conseguenza questo voto sarebbe la condanna del nostro sistema economico.

Io tengo perciò che questa proposta non si debba accettare, e se i deputati di Genova e della Liguria credono esservi ragioni sufficienti per indurre Parlamento e Governo a modificare i principii che sono la base del nostro sistema economico, in virtù della iniziativa parlamentare presentino una legge, nella quale le loro proposte siano concretate.

Il Ministero non si opporrà a che questa legge sia presa in considerazione, e ciò non coll'intento di sancirne le disposizioni, ma per rendere omaggio ai riguardi che merita l'espressione del voto di questi municipi.

La quistione così concretata potrà esaminarsi negli uffizi, passare per la filiera delle proposte di legge, e dall'esame risulterà se debba o no sancirsene il principio.

Dopo queste dichiarazioni che ho fatto per dimostrare ai rappresentanti della Liguria quanto caso faccia il Governo delle loro proposte, dirò poche parole intorno alla proposta in se medesima di un dazio sulle farine.

Il municipio di Genova assevera che questo dazio di 2 lire per quintale era sopportato senza difficoltà dalla popolazione. Sicuramente la popolazione, la quale nel comprare il pane non distingueva la parte del prezzo che era una conseguenza del dazio da quella che rappresentava il prezzo normale del pane, non poteva mormorare contro questa tassa; ma si rifletta bene alle sue conseguenze e si vedrà che non vi è tassa erariale che più di questa pesi gravemente sulla generalità.

Per provare il suo assunto, il municipio di Genova e le persone che hanno un'analogha opinione dicono che la soppressione di questa tassa non ha prodotto ai consumatori, ma tornò a profitto dei panattieri o fornai. Se

ciò fosse, bisognerebbe che il guadagno dei panattieri della città di Genova si fosse accresciuto di 400,000 lire all'anno.

Ora, se i panattieri, oltre al guadagno che ritraevano mentre il dazio era in vigore, avessero ancora fatto questo, in pochi anni sarebbero divenuti tutti capitalisti ricchissimi. Ma egli è notorio che tanto i panattieri di Genova quanto quelli di tutto lo Stato sono in condizioni meschinissime. L'arte del panattiere è una di quelle che conducono più difficilmente alla fortuna ed all'agiatezza.

Ed infatti prendete la proposta in senso contrario, supponete che questi panattieri facciano ora un guadagno addizionale di 400,000 lire, si potrebbe dire che, se il municipio avesse il mezzo d'imporre una tassa sui panattieri di 400,000 lire, questi potrebbero cionondimeno continuare ad esercitare la loro arte.

Ora, o signori, i panattieri di Genova durano fatica a pagare l'imposta sulle patenti, la quale, per quanto spetta all'arte loro, non che di 400,000, non ascende sicuramente a 40,000 lire.

Se volete avere un'idea dell'effetto che produrrebbe la tassa sulle farine, di 2 lire per ogni quintale, io vi darò i suoi risultati sopra una classe di persone, che non è quella però che si possa considerare come la maggior consumatrice di pane, voglio dire la classe dei soldati.

I soldati, oltre al pane, mangiano ogni giorno due minestre, le quali per sei giorni della settimana sono condite di carne, non che altri alimenti; epperò consumano meno grano che non i semplici braccianti.

Ebbene, io ho fatto questo calcolo:

Si distribuisce al soldato ogni giorno un pane di munizione che pesa 735 grammi; moltiplicate questi 735 grammi per 365, per avere la consumazione dell'armata, risulterà che il soldato nell'anno consuma 268 chilogrammi di pane.

Dietro le esperienze fatte nel panificio, 100 chilogrammi di farina danno 121 chilogrammi e 271 millesimi di pane; epperò, per avere questi 268 chilogrammi di pane, se ne dovranno impiegare 221 di farina. Adunque ogni soldato consuma in media 221 chilogrammi di farina. Se voi stabilite la tassa di due lire per quintale, il pane che mangia il soldato nell'anno pagherà 4 lire e 42 centesimi, e sarebbe una tassa che si imporrebbe al soldato.

Ora si mena molto rumore, e non so con quanta ragione, contro la tassa personale, mentre questa non colpisce i semplici braccianti, ma solo quelle persone che hanno qualche capitale per esercitare un'industria, che sono al disopra del semplice manovale. Eppure la tassa minima, se non erro, è di lire 1 50.

Voi vedete che, mentre la tassa personale è di una lira e cinquanta centesimi, qui voi avreste una tassa sul soldato di lire 4 42.

Ora vi ripeto che, se il soldato consuma 268 chilogrammi di pane, il bracciante, quello che non ha tutti i giorni due minestre con carne, dovrà consumare al-

meno 300 chilogrammi di farina all'anno e così dovrà pagare sei lire all'anno. Ma vi dimostrerò con un altro calcolo quanto sia grave questa tassa.

Le farine valgono, io credo, a Genova attualmente dalle 30 alle 32 lire i 100 chilogrammi. Facendo pagare 2 lire per quintale e ragguagliando la farina a 30 lire, che credo sia il prezzo corrente, voi l'aggravate di una sovrimposta equivalente al 6 1/2 per cento.

Ora vi domando se considerate come poca cosa una tassa del 6 1/2 per cento. Si levano alte grida contro l'imposta dei fabbricati e si dice che ha fatto aumentare i fitti. Eppure essa è ragguagliata al 7 1/2 per cento, poichè è del 10 per cento, meno il 2 1/2 per le riparazioni.

Trovate grave una imposta sui fabbricati di 7 e 1/2 per cento e vi pare minima una tassa sul pane del 6 1/2? Ma evidentemente non vi è paragone tra la gravità di una tassa e l'altra.

Io credo che questi brevissimi riflessi bastino per chiarire che non si possa consentire a questa innovazione senza un maturissimo esame, senza che sia dimostrata l'assoluta impossibilità di sopperire ai bisogni del comune con altri mezzi.

Quando apparisse non esservi altra via di scampo ad una bancarotta che questa imposta, io non direi già: periscano le finanze di Genova piuttosto che un principio; io non sono un così rigoroso puritano; ma prima è d'uopo che questa necessità sia patente, sia ineluttabile, e, mi permetterò di dirlo all'onorevole relatore, questa non è dimostrata dalle stesse allegazioni del municipio di Genova.

Diffatti, o signori, nell'esposizione molto lucida da esso fatta della situazione delle finanze municipali, vi disse che è stato astretto a portare l'imposta locale a lire 247,983. Mi basta questa cifra: la città di Genova trova grave siffatta imposta che è pagata da tutti i proprietari di case, da tutti i negozianti, da tutti gli inquilini, e vorrebbe, per non aumentare questa tassa di lire 247,000, che è poi pagata in definitiva dalla classe agiata e ricca, imporne una di lire 400,000 alla classe povera. Ma questa mi pare una massima contraddizione. (*Sensazione*)

Certo non sono io che dirò che l'imposta di 247,000 lire non sia grave; ma faccio osservare che vi sono molti municipi dove l'imposta locale è molto maggiore; mi rincresce di non vedere al suo posto l'onorevole sindaco della città di Casale, poichè potrebbe dirci a qual somma ammonti colà l'imposta locale; però credo che ascenda a poco meno di lire 100,000. Ora certamente Genova è ricca forse quattro, sei o dieci volte più di Casale; quindi, se quest'ultima può sottostare ad un'imposta locale di lire 100,000, la prima potrà certamente sopportarne una di lire 247,000.

Ciò stando, lo ripeto, si esauriscano dapprima tutti gli altri mezzi, si chiegga alla classe possidente, ai proprietari, ai negozianti, agli inquilini una somma in proporzione di quello che possano corrispondere; e certamente se si vuol far pagare alla popolazione operaia di Genova 400,000 lire, la classe ricca deve dare almeno

un milione, e finchè l'imposta locale non raggiungesse questa cifra, non crederei in coscienza di poter imporre una tassa che cade principalmente sopra la classe la più numerosa.

E poichè l'onorevole relatore ha citato la città della quale è deputato e ha detto che forse il municipio di Nizza vorrebbe imporre questo dazio sulle farine, io gli rispondo che colà, se non erro, non v'è imposta locale, e che sarebbe veramente cosa strana ed inconcepibile che il Consiglio municipale di Nizza non volesse far pagare un centesimo ai proprietari di case che ritraggono pure un discreto provento dalle loro proprietà e poi divisasse colpire la classe più numerosa e più disagiata col dazio sulle farine.

LAURENTI-ROUBAUDI. Ora esiste pure a Nizza l'imposta locale.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.* In tal caso è questo il primo anno, ed è un progresso. (*ilarità*)

Io conchiudo. Non voglio chiedere alla Camera un voto negativo, cioè che respinga in modo assoluto la domanda del municipio di Genova, ma non desidero neppure che si dia un voto affermativo mandandola al Ministero; propongo quindi che la petizione sulle farine sia deposta negli archivi della Camera (*Movimenti in senso diverso*), ed invito i deputati che credono dover propugnare questa tassa, di valersi della loro iniziativa parlamentare per concretare la loro proposta; dichiarando, a nome anche dei miei colleghi, che non ci opporremo alla presa in considerazione della medesima. Quando la Camera l'avrà discussa negli uffici ed avrà nominato una Commissione nel seno di questa, colla scorta dell'aritmetica vedremo quali potranno essere le conseguenze di questa tassa, e se le obiezioni che ho qui semplicemente accennate non siano di tale entità da doverne consigliare la reiezione. Se poi si dovrà adottare, si potranno usare tutte le precauzioni valevoli a rendere quest'imposta, se non meno gravosa, certo meno ingiusta di quel che sarebbe se si accogliesse ora nella forma in cui venne presentata nella petizione del municipio di Genova.

Chiedo pertanto che tale petizione sia inviata agli archivi della Camera.

BOTERO, relatore. La Commissione non ha creduto suggerire al Governo una cosa ingiusta, nè vuole far pagare ai poveri di Genova 400,000 lire quando i ricchi non ne pagano ancora che 247,000. Io dichiaro che, se la Commissione avesse formulato la sua proposta in questi termini, avrei rinunciato all'onore di esserne relatore, perchè ciò avrebbe troppo urtato le mie convinzioni personali.

Il fatto è che la Commissione ha deliberato che questa facoltà d'imporre un dazio sulle farine non potesse essere concessa che nel caso che fossero esauriti i centesimi addizionali sino al limite estremo stabilito dalla legge, ed allora solamente, per evitare la bancarotta, si potesse imporre un dazio sulle farine.

Con queste poche parole io credo d'aver risposto an-

che su quanto concerne il municipio di Nizza, perchè in ogni caso la condizione imposta dalla Commissione avrebbe costretto anzitutto quel municipio a mettere la tassa locale che, secondo ha detto il mio amico Laurenti-Roubaudi, esiste già. Senza quindi entrare ulteriormente nell'esame degli argomenti addotti dall'onorevole presidente del Consiglio, i quali sono evidenti ed ammessi, io prego la Camera di considerare solamente che il municipio di Genova, se si trova attualmente davanti ad un *deficit*, che non ispaventa ancora l'onorevole presidente del Consiglio, però ha innanzi a sè la probabilità che questo *deficit* vada sempre aumentando. Già, per tenersi in quei limiti così ristretti, quel municipio ha dovuto rinunciare a molti lavori, di cui si fa cenno nella petizione, e nello stesso tempo ha dovuto permettere quelle misure di polizia che in una città cosìospicua, così vasta, così frequentemente visitata dai forestieri, e da un forestiere che richiede molto maggior nettezza che ogni altro, voglio dire il *cholera morbus*, sono necessarie.

Io insisto perchè la Camera accetti le conclusioni della Commissione, le quali non sono per nulla contrarie allo spirito che ha informato la legge del 1854.

Credo poi che sia conveniente di adottare queste conclusioni per la considerazione più generale che non si possono stabilire imposte sopra principii puramente astratti: i principii astratti devono governare la materia in generale; ma quando si riconosce (ed è cosa incontestabile) che in un municipio sarà più o meno imponibile questa che quella materia, è forza ammettere nei municipi una libertà che pur troppo ora non esiste, e che la Commissione vorrebbe promuovere.

Nè mi si dica che l'economia politica mi condanna. Ecchè? Voi stessi non avete forse concessi ai municipi di imporre dazi sopra altre materie di prima necessità non tanto quanto il pane (poichè ammetto sempre le ragioni dell'onorevole presidente del Consiglio, quando si tratti di stabilire una tassa generale), ma pur sempre di grande interesse pel popolo, come per esempio la carne? In ogni caso adunque voi avete violati i principii di economia politica prima che la Commissione, e senza imporre le sue restrizioni.

Smettete pure ogni tema su questo punto: con quelle cautele che la Commissione vi ha indicato, voi potete abbondantemente accordare quello che non è in sostanza che la facoltà ad un corpo municipale d'imporre quei balzelli che meno aggravano il suo comune. Aggiungerò che, come già ho detto, quando il Governo impone una tassa, difficil cosa è poterla in seguito modificare e correggere qualora la si trovi nella pratica meno consentanea al benessere della nazione; mentre all'incontro, nella sfera del municipio, qualora i contribuenti riconoscano di essere di soverchio aggravati da una data tassa, hanno alla mano il mezzo delle elezioni, ed in breve volgere di tempo possono gittare a terra quell'amministrazione che abbia rovinato le loro finanze, che abbia imposto tasse odiose, e creare una nuova amministrazione che le muti in meglio.

Ecco le considerazioni d'ordine generale che hanno anche indotto la Commissione nella sentenza che adottò.

Le nostre conclusioni, in sostanza, non sono affatto contrarie allo spirito della legge del 1854: prima il municipio di Genova esaurisca i centesimi addizionali, faccia pagare il ricco nei termini compatibili colla ricchezza di Genova. Sta bene, ciò è giusto non solo per Genova, ma per ogni città; la Commissione vuol ciò appunto; ma quando, esauriti i centesimi addizionali fissati dalla legge, ci trovassimo poi a fronte di un pericolo di bancarotta, io credo che si possa realmente dichiarare col presidente stesso del Consiglio dei ministri, che non debbono perire le finanze d'un municipio pel solo eccesso di rispetto ad un ottimo principio teorico. Vero è che il presidente del Consiglio vorrebbe venire a questa conclusione, dopo una discussione in seguito alla presentazione di una legge che sia presentata dagli stessi deputati liguri; mentre la Commissione opina che la possa presentare il ministro stesso fin d'ora, col che non sarebbe realmente niente più vincolato di quello che per avventura possa esserlo dalla sua stessa proposta.

Io capisco che l'onorevole conte di Cavour, in una materia così grave, voglia addossare la responsabilità ai rappresentanti della Liguria, e specialmente del municipio che fa la domanda; concedo che in tal modo egli sarà più tranquillo sulle conseguenze che potrà avere la presentazione della legge controversa. L'esito però sarà lo stesso.

Epperciò mi limito, per quanto è in me, a fare il mio dovere di relatore ed a sostenere nuovamente le conclusioni della Commissione, lasciando alla Camera il dar sentenza. Se la legge non sarà presentata dal ministro, lo sarà certamente dai deputati liguri.

PRESIDENTE. Il deputato Pareto ha facoltà di parlare.

PARETO. Io ho chiesto la parola, e confesso che l'avrei dovuto far prima, per parlare sull'ordine della discussione.

Sarebbe importante che prima di passare alla domanda dei mezzi di sopperire alle strettezze delle finanze del municipio di Genova, si sapesse quale ne è il passivo. Ora, siccome il passivo può dipendere dalle maggiori o minori diminuzioni del canone gabellario, sarebbe necessario che prima si discutesse sulla petizione che chiede una diminuzione di questo canone, poichè l'esito di questa petizione ci porrebbe in grado di vedere se si possa abbandonare la domanda d'imposizione di un dazio sulle farine, dazio di cui desidererei molto poter far senza, giacchè in massima respingo tutti gli aggravii che pesano più specialmente sulla parte meno agiata della popolazione.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Pareto che ho dichiarato che la discussione era aperta sulle due petizioni, quantunque la votazione si dovesse poi fare separatamente; per conseguenza se egli intende di parlare sulla petizione, in cui si chiede una diminuzione del canone gabellario, può discutere fin d'ora questa questione.

FARETO. Allora, essendomi fatta facoltà di parlare sul canone gabellario, dirò brevissime parole sul medesimo.

Io credo che il municipio abbia dimostrato nella sua petizione quanto sia stato grave nello scorso anno il canone impostogli, e credo che questo risulti pure dall'esperienza fatta coll'appalto, da cui non si è potuto ricavare nulla.

Per far fronte a questo canone il municipio ha dovuto aggravare l'anno scorso non solo le proprietà, ma anche i generi di primissima necessità. Basti il dire che quanto alle carni l'imposta si aumentò talmente che il dazio pagato per un bue ascende a 50 lire; per cui la carne a Genova costa assai più che non in qualunque altra parte dello Stato. Il che prova, che sotto ogni rapporto, abbiamo avuto dei danni gravissimi per via dell'enorme somma impostaci pel canone gabellario. Oltre l'aumento di dazio sopra le carni e sopra il vino, il quale ultimo è portato quest'anno a 750, la sovrimposta è pur grave; perchè è pur vero che non vi sono che 247 mila lire di imposta locale, ma bisogna osservare che a Genova vi sono poi delle spese non locali, ma fatte per la provincia e pel porto, le quali opprimono grandissimamente la proprietà. Il porto solo a carico della provincia costa 198 mila lire, a cui bisogna aggiungere la metà di questa somma per la sola città. E questo, come ben si vede, porta un gravissimo aumento sopra i centesimi addizionali che gravitano sopra la proprietà di Genova; giacchè è la città quella che paga quasi in totalità pel resto della provincia. Oltre ai centesimi comunali e provinciali vi sono poi i centesimi divisionali, considerabilissimi, per cui in alcuni casi i centesimi che gravitano sopra la proprietà sono al di là dell'imposta principale. Ora il dire che si possa aggravare di più la proprietà, credo che sia cosa non facile a provare; giacchè è dimostrato che, dacchè sono aumentate cotanto le tasse, è diminuito immensamente il valore degli stabili, e se ora si volesse vendere una casa in Genova, non si troverebbe più chi ne volesse dare la metà del prezzo di una volta. E questo serve anche a dar ragione del perchè è diminuito il ricavo per parte dello Stato dei diritti di emolumento e di insinuazione, onde avviene che quel poco di più che il tesoro ricava dal canone gabellario, lo perde poi a mille doppi grazie alla diminuzione d'introito negli altri rami d'imposta.

Io dico adunque che, se si riesce ad ottenere uno sgravio del canone gabellario, allora forse si potrà rinunciare al dazio sulle farine, perchè se il municipio non si troverà in buoni panni, potrà almeno far fronte alle più gravi emergenze; ma se non si ottiene una diminuzione sul canone gabellario, sarà necessario il ricorrere al dazio sulle farine, malgrado che io sia lontano dal desiderarlo, perchè confesso che non è tra i miei principii che vi siano imposte gravitanti sopra materie di prima necessità ai poveri.

Ma come mai si potrebbe gravitare sulle altre cose? La proprietà credo che sia già aggravata all'ultimo grado; le carni sono egualmente aggravatissime, il vino

è pure aggravato moltissimo; quindi non saprei quali materie si possano trovare per imporle. In conseguenza, se la Camera non fa in modo che sia diminuito il canone gabellario, bisognerà necessariamente cercare il danaro dove si trova, trarlo cioè dall'aumento della tassa sulle farine.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Il municipio di Genova chiede che sia ancora diminuita la sua quota di canone gabellario, alla quale attribuisce lo squilibrio delle sue finanze, e dichiara che gli sarà impossibile far fronte agli impegni e alle spese indispensabili in una sì cospicua città, se questo canone non viene di molto ridotto.

Io porto fiducia di poter agevolmente chiarire che la città di Genova può facilmente pagare la sua quota di canone gabellario cogli aumenti del dazio civico dal municipio proposti e dal Governo accordati a tal uopo.

Infatti apparisce che col fatto aumento sul dazio del vino, dell'acquavite, di alcuni commestibili, e specialmente della carne porcina, l'accrescimento che ne risulterà sul prodotto del dazio civico della città di Genova non sarà inferiore a 730 mila lire; si aggiunga a queste la gabella da ripartirsi sugli esercenti o venditori di vino al minuto in lire 180,000, e si avrà una somma di 910,000 lire, colle quali sopperire ampiamente al canone gabellario stabilito in 700,000 lire, e pagarne a poco a poco gli arretrati.

Però si osserva che il dazio civico sul vino fu coll'aumento fatto elevato tanto, che probabilmente ne farà diminuire la consumazione.

Ma io credo che questa supposizione non si avvererà, perchè, facendo un confronto tra quanto paga l'introduzione del vino a Genova con quanto paga in Torino, trovasi che ivi, tra il dazio di gabella ed il dazio civico, la quota è di lire 10 50, per ettolitro, mentre a Genova non risulta che di 7 50.

Ora, se il dazio di lire 10 50 non ha causato una diminuzione nella consumazione del vino in Torino, non deve aver quest'effetto a Genova dove il dazio è solo di lire 7 50.

È notate, o signori, che il municipio di Genova nello stabilire il calcolo presuntivo dell'introduzione del vino in quella città stette in limiti assai moderati, presumendola di soli 140,000 ettolitri, mentre risulta che negli anni di abbondanza come, ad esempio, nel 1850, l'introduzione annua superò i 230,000 ettolitri. È vero che a causa della crittogama e del caro del vino non raggiunse nell'ultimo triennio questa cifra, che anzi ne rimase molto al disotto; tuttavia la media non fu quasi inferiore ai 140,000 ettolitri, quantità che viene appunto presunta nel bilancio 1858.

Parmi quindi dimostrato che il municipio di Genova ha trovato i mezzi di pagare largamente e senza gravi difficoltà il canone gabellario di lire 700,000.

Del rimanente, giova avvertire che lo squilibrio delle finanze municipali di Genova non dipende dal canone gabellario, ma da altre cause indipendenti dalle imposte. A tal uopo citerò unicamente quella del debito

suo proprio che ascende, se non m'inganno, a circa 18 milioni, cosicchè esso deve pagare un interesse di 900 e più mila lire, cioè il terzo a un dipresso della totale rendita del municipio di Genova; il quale suo debito è per la somma di 14 milioni almeno anteriore al 1848, e perciò indipendente da ogni nuova tassa stabilita da 10 anni in poi.

Ma indipendentemente dalla questione mossa dalla città di Genova, vale a dire se lo squilibrio delle sue finanze derivi particolarmente dall'aggravio dell'imposta del canone gabellario, rimane a vedere se quel municipio non ha altra risorsa per poter ristabilire siffatto equilibrio, se ha esaurito i mezzi valevoli a sortir questo intento da richiedersi assolutamente una disposizione eccezionale e cotanto grave come quella che venne domandata nella petizione che cade in disamina.

Or bene, mentre io non contendo che gravi sono le imposte che cadono sul comune di Genova, non penso però che esso versi in condizione deteriore e più onerosa di quello che lo siano in gran parte gli altri municipi dello Stato, nè che esso abbia già esaurita ogni sorgente di maggior prodotto.

L'onorevole presidente del Consiglio già vi ha dimostrato che la sovrimposta locale di Genova non ascende che a lire 247,000, la quale somma sta, per conseguenza, sull'imposta principale, che è di lire 1,300,000, come uno a cinque, cosicchè non giunge a 20 centesimi per lira. Ora io non credo che questa si possa dire soverchia ed insopportabile; al contrario puossi affermare che rarissimi sono i municipi la cui sovrimposta locale sia sì tenue.

Ma dirassi che non basta che i centesimi addizionali di sovrimposta locale siano moderati, ma che deve esserlo altresì l'imposta principale, sulla quale si ragguaglia la proporzione della sovrimposta.

E qui pure tengo per fermo che il municipio di Genova non può lamentare che le imposte attuali ripartite sulle diverse materie imponibili siano peculiarmente più gravi per quella città che per le altre parti dello Stato.

Diffatti la sua imposta territoriale per una superficie di 1200 ettari ascende a	L.	5,750
L'imposta dei fabbricati a	»	583,829
La tassa patenti a	»	450,000
La mobiliare e personale a	»	279,000

In totale le quattro imposte dirette sommano a L. 1,318,579 mentre che a Torino le stesse quattro imposte salgono a lire 2,900,000.

Non disconosco le differenze economiche che esistono tra le due capitali, ma, tenuto pur debito conto di esse, pare evidente che l'imposta aggravi proporzionalmente più Torino che Genova.

L'imposta divisionale e provinciale di Genova non è neanche straordinaria, risultando solo di 530,000 lire, la quale, aggiunta all'imposta locale comunale di 247 mila lire, dà in tutto una sovrimposta di 777,000 lire,

vale a dire circa 58 centesimi sulla principale o regia. Ciò posto, a parer mio, non si può rinvocare in dubbio che quell'imposta locale, come altresì la principale, si trovi in limiti piuttosto temperati, non dirò in modo assoluto, ma relativamente agli altri comuni dello Stato. Per conseguenza l'imposta locale può, la prima, ancora sopportare un aumento anche del doppio senza che per questo si abbia a temere che i proprietari delle case siano oppressi dal nuovo aggravio, giacchè non sarebbero che 40 centesimi addizionali, quando vi sono molti comuni i quali pagano persino due o tre lire di sovrimposta per ogni lira di tributo principale, il quale eccesso sono però ben lungi dal commendare.

Dunque quando il municipio di Genova voglia aumentare, non dico del doppio l'imposta locale, ma solo della metà, potrà già ricavare una somma maggiore di lire 247,000 per sopperire alla parte eccedente delle sue spese ordinarie e straordinarie. Ma il municipio di Genova può ancora migliorare i suoi introiti con altri mezzi. Oltre che il prodotto del suo dazio di consumo cresce vistosamente ogni anno di una somma di circa 200,000 lire per il solo effetto della maggiore consumazione, la tariffa stessa daziaria è suscettibile di non ispregevole aumento.

Io credo che, anche lasciando da banda siffatta considerazione, la tariffa stessa daziaria presenti ancora parecchi articoli i quali sono suscettibili d'aumento, ai quali se ne potrebbero pure aggiungere altri che non sono in quella contemplati senza per altro onerare di soverchio gli abitanti coll'accrescere eccessivamente le spese di consumazione.

Diffatti, lo stesso Consiglio delegato presentò una riforma della sua tariffa daziaria, nella quale erano fatti aumenti ad una serie di articoli, per lire 100,000, ed aggiunti articoli nuovi per una somma di 48,000 lire; ma vennero queste proposte respinte dal Consiglio comunale sulla considerazione che conveniva limitare gli aumenti ad articoli principali anzichè aggiungerne dei nuovi, ed accrescere quelli di lieve momento.

Siffatto principio io l'ammetto pienamente quando non si ha bisogno di trar partito da ogni mezzo; ma nelle circostanze attuali di Genova, io opino che quella massima peccasse nella sua applicazione speciale, vale a dire credo che si dovevano, come si fece, accrescere gli articoli di principale entità sino a quel punto che non pregiudica la consumazione e l'aumento progressivo della medesima, ma il caso non era di trascurare l'aumento su altri piccoli articoli che presentano ancora una certa latitudine, e neppure l'aggiunta d'altri articoli, fra i quali se ne indicarono diversi di oggetti di puro lusso, locchè tutt'assieme avrebbe somministrato un prodotto non ispregevole di 148,000 lire; e così fra l'aumento dell'imposta locale sino a 40 centesimi, e l'aggiunta di questi aumenti alla tariffa daziaria, il municipio di Genova avrebbe già potuto nell'anno corrente realizzare un maggior introito di circa 400,000 lire, col quale sarebbesi posto in grado di equilibrare effettivamente il suo bilancio e destinare anche un

qualche fondo per l'estinzione del suo debito, dove sta il reale malessere delle sue finanze.

Ho già dichiarato che sarebbe a desiderarsi che il municipio di Genova non si trovasse nella spiacevole circostanza e direi quasi nella necessità di aumentare il dazio dei generi di consumo; ma non credo sia esatto il dire che esso abbia spinto questo dazio di consumo ad una misura eccessiva.

Diffatti, se noi paragoniamo la tariffa daziaria della città di Torino con quella di Genova, vediamo che per una buona parte di articoli le due tariffe sono uguali, ed alcuni altri sono meno tassati nella seconda che nella prima. È però vero che il dazio sulle carni, e massimamente sulle carni grosse, come quelle di bue e di giovenca, è assai maggiore a Genova mentre quelle di vitello sono ad un prezzo uguale a quello di Torino; ma avvi l'avvertenza a fare che a Genova consumasi una grande quantità di pesce, il quale è assai meno tassato che a Torino; oltrechè nella tariffa torinese sono compresi molti articoli che non esistono in quella di Genova.

Ma ora non è mio intendimento di prendere ad esame minuto tutte queste tasse ed indagare, secondo la loro natura e l'oggetto cui servono, quale si debba accrescere o diminuire; questo esame richiederebbe troppo tempo: non è che di passaggio che faccio questo confronto per dimostrare in genere che, se vi sono alcuni articoli gravati più di quel che sarebbe conveniente, ve ne sono però altri la cui tassa potrebbe essere senz'alcun detrimento della consumazione e con vantaggio dell'erario municipale aumentata od aggiunta.

Mercè le considerazioni che venni esponendo, mi pare di aver sufficientemente chiarito che il municipio di Genova ha ancora una latitudine per accrescere i suoi introiti senza ricorrere ad un dazio sulle farine, il quale non potrebbe a meno che eccitare alte querele, poichè un tal dazio, come dianzi faceva avvertire il presidente del Consiglio, percuote soprattutto la classe più disagiata.

Ora, dopochè il Governo coll'abolizione del dazio doganale sui cereali ha rinunciato ad un'entrata di facilissima riscossione, che ascendeva a circa tre milioni, per procacciare il pane a buon mercato alla generalità degli abitanti di questo Stato, mi pare che sarebbe un distruggere la benefica opera sua, se si venisse a permettere a questo od a quell'altro municipio di ristabilire in parte od in totalità il dazio che venne tolto mercè quella riforma doganale.

Non potrei neppure acconsentire che sia un'altra volta scemata la quota del canone gabellario, essendosi somministrati al municipio di Genova mezzi più che bastevoli per poter riscuotere la somma di lire 700,000 che è tenuto a corrispondere all'erario dello Stato. D'altronde per sopperire alle altre spese che quel municipio dichiara di prima necessità, e oltre all'incremento progressivo e naturale del prodotto del reddito municipale, esso ha ancora un discreto margine sia nella sovrim-

posta locale diretta, sia anche nella stessa sua tariffa daziaria.

Per ora pertanto, a parer mio, non è il caso di prendere in considerazione queste petizioni, salva però sempre la facoltà, secondo l'iniziativa che spetta di diritto ad ogni deputato, ai membri di questo Consesso, di presentare un progetto di legge, il quale o fissi una nuova proporzione nella quota del canone gabellario, oppure ristabilisca la facoltà di imporre un dazio particolare sopra i cereali; ma il Ministero, particolarmente riguardo a questo secondo punto, non può assolutamente prendere esso l'iniziativa senza distruggere i suoi precedenti, senza ripudiare le massime che ha sempre professato, le quali ha creduto e crede che sieno buone, e che per conseguenza egli deve mantenere.

Solo nei casi estremi, o signori, è lecito di scostarsi da un sistema, il quale per l'addietro si è riconosciuto buono e proficuo, ed è appunto quando non si potesse rinvenire altro mezzo per far fronte alle spese veramente indispensabili. Ma fintanto che questo non sarà dimostrato, al Ministero incombe il debito di non recedere da quelle riforme che con plauso universale del paese, e, mi sia lecito il dirlo, anche di Europa, il Parlamento ha operate nel suo sistema economico e doganale.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha facoltà di parlare.

VALERIO. Io non farò lunghe parole, poichè l'ora è tarda, e d'altronde mi è parso che i discorsi dei signori ministri abbiano sufficientemente chiarita la questione.

Io appoggio la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio perchè opportuna e razionale. Perchè la Camera dovrà domandare che il Ministero presenti un progetto di legge quando ciascheduno di noi può ciò fare?

Vi sono casi, è vero, in cui la Camera può e deve fare quest'invito al Ministero; quando, per esempio, si trattasse della circoscrizione territoriale, i privati non hanno mezzi sufficienti per istendere uno schema di legge corredato da documenti bastevoli onde essere proposto alla discussione delle Camere; ma, trattandosi nel caso nostro di una proposta che sarebbe formolata in un solo articolo, chiunque di noi può presentarla senzachè, trasandando il diritto d'iniziativa, abbia a venire con una risoluzione della Camera ad invitare il Ministero a proporre il mentovato disegno di legge. Questo per la forma.

Quanto alla sostanza poi, mi associo interamente ai principii messi innanzi dall'onorevole presidente del Consiglio e prego la Camera e soprattutto i miei onorevoli amici deputati della Liguria a badar bene a quello che fanno, se essi mai assumono il carico di presentare questo progetto di legge.

Innanzitutto io fo notare che, dal 1848 in poi, delle leggi ne abbiamo fatte a cumuli, starei per dire che ne abbiamo fatte troppe; ma delle leggi che tornino veramente proficue alle classi povere, che portino un'im-

pronta di assoluta, di ineffabile giustizia e di cui possiamo menar vanto, come è quella di aver tolto ogni imposta sopra le derrate più necessarie, di aver portato una vera eguaglianza sopra una cosa di così viva necessità e di sì grande importanza come il pane, ne facemmo una sola. Ebbene questa legge rimarrebbe annullata dalla proposta che verrebbe presentata, e da chi? Dalla Liguria! (*Sensazione*)

Ora io avverto i deputati liguri a por mente che la logica ha una grande potenza, e che sempre trascina dietro di sé necessarie, ineluttabili conseguenze; e se quando noi abbiamo soppresso il diritto di entrata sopra i grani, la logica volle che noi abolissimo i diritti municipali daziari sopra le farine, la stessa potenza logica richiederà che, quando sia novellamente imposto nei municipi il dazio sulle farine, lo Stato ristabilisca il diritto sui grani. Ora i Liguri sanno che una grandissima parte di quell'imposta era pagata dalla Liguria, ed essa, per ottenere una più facile combinazione finanziaria di un grande e rispettato e caro loro municipio, trarrebbero forse necessariamente in corto spazio di tempo sopra la Liguria un gravame, di cui si lagnarono per l'addietro, e di cui essi ora sentono il sollievo.

Queste brevi avvertenze basteranno, ne ho fiducia, a far sì che, prima di venire a distruggere l'opera più commendevole e proficua che noi dal 1848 in qua abbiamo fatta, la Camera ci penserà seriamente.

Ad ogni modo, tengo per fermo che il Parlamento intero non accetterà una proposta la quale, sia che si guardi dal lato finanziario, sia che si guardi dal lato economico, sia che si guardi dal lato sociale, sarebbe fuor di dubbio dannosa, e farebbe torto al Parlamento che la adottasse.

Si può, senz'esserne disonorati, rimanere in antiche ed imprecate ingiustizie per qualche tempo; ma quando l'ingiustizia è tolta, il ristabilirla è cosa assai grave, pernicioso e disonorevole; ed io spero che un Parlamento italiano non farà mai un passo di regresso di somigliante natura, e per ciò ho fiducia in tutte le parti della Camera. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Il deputato Ricci ha la parola.

Voci. A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della relazione di petizioni.

Discussione dei progetti di legge:

2° Convenzione per l'esercizio del telegrafo sottomarino dalla Spezia a Cagliari ed oltre;

3° Segnalamento di punti pericolosi sulle coste dei regi Stati.